



BANDO UNICO DI CONCORSO PER L'ATTRIBUZIONE DI BORSE DI STUDIO E DI POSTI ALLOGGIO A.A. 2020/21

Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 28 del 16 luglio 2020

***Determinazione del Direttore del Servizio Diritto allo Studio, Attività Culturali e Interventi per gli
studenti n. 449 del 21 luglio 2020***

DATE DA RICORDARE

avvio procedura on line per la presentazione della domanda di borsa di studio e posto alloggio	22 luglio 2020
termine per la presentazione on line della domanda di borsa di studio e posto alloggio	3 settembre 2020 ore 13:00
pubblicazione graduatorie provvisorie assegnazione borsa di studio e posto alloggio	18 settembre 2020
avvio presentazione istanze di riesame avverso le graduatorie provvisorie di borsa di studio e posto alloggio	18 settembre 2020
termine presentazione istanze di riesame avverso le graduatorie provvisorie di borsa di studio e posto alloggio e per la rinuncia al posto alloggio	25 settembre 2020 ore 13:00
pubblicazione graduatorie definitive assegnazione posto alloggio	13 ottobre 2020
pubblicazione graduatorie definitive assegnazione borse di studio	29 ottobre 2020
termine inserimento on line codice IBAN beneficiari borsa di studio per pagamento prima rata entro dicembre	20 novembre 2020
termine pagamento prima rata borsa di studio	31 Dicembre 2020
termine presentazione status fuori sede beneficiari borsa di studio	1 febbraio 2021
termine conversione domanda borsa di studio e posto alloggio da primo fuori corso a primo magistrale e viceversa	28 febbraio 2021
termine ultimo inserimento on line codice IBAN beneficiari borsa di studio	31 marzo 2021
termine comunicazione dati perfezionamento immatricolazione	31 marzo 2021
termine inserimento dati necessari per erogazione premio di laurea	10 aprile 2021
autorizzazione pagamento saldo borsa di studio iscritti anni successivi e studenti con disabilità	30 Giugno 2021
primo termine presentazione autocertificazione conseguimento 20 crediti per saldo borsa di studio studenti primo anno	10 luglio 2021
autorizzazione pagamento saldo borsa di studio studenti primo anno	31 luglio 2021
termine ultimo presentazione autocertificazione dei 20 crediti conseguiti entro il 30 novembre 2021 per saldo borsa di studio studenti primo anno	10 dicembre 2021
termine presentazione richiesta di proroga di tre mesi (motivi gravi e documentati) per il conseguimento dei 20 crediti per saldo borsa di studio studenti primo anno	10 dicembre 2021



SOMMARIO

CAPO I – BENEFICI E DESTINATARI

ART.1 – DESTINATARI.....	5
--------------------------	---

CAPO II – REQUISITI PER L'ACCESSO

ART.2 – REQUISITI ECONOMICI.....	6
ART.3 – REQUISITI DI MERITO ISCRITTI AL PRIMO ANNO.....	8
ART.4 – REQUISITI DI MERITO ISCRITTI AD ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO.....	8
ART.5 – REQUISITI DI MERITO STUDENTI CON DISABILITÀ ISCRITTI AD ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO.....	12
ART.6 – FRUIZIONE E DURATA DEI BENEFICI.....	13
ART.7 – FRUIZIONE E DURATA DEI BENEFICI <i>STUDENTI CON DISABILITÀ</i>	14

CAPO III – PROCEDIMENTO

ART.8 – DEFINIZIONE DELLE GRADUATORIE	15
ART.9 – CRITERI PER LA FORMULAZIONE DELLE GRADUATORIE.....	15
ART.10 – MODALITÀ E SCADENZE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO.....	16
ART.11 – PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA ON LINE E DATI RICHIESTI.....	17
ART.12 – MODALITÀ SPECIFICHE PER L'INSERIMENTO DEI DATI RELATIVI AL MERITO, E DOCUMENTI DA CARICARE NEL PORTALE DELLO STUDENTE PER GLI STUDENTI CON DISABILITÀ O CON STATUS DI EMIGRATO SARDO, CONIUGE, FIGLIO/A O DISCENDENTE DI EMIGRATO SARDO RESIDENTE FUORI DEL TERRITORIO REGIONALE.....	20
ART.13 – ESAME DELLE DOMANDE ED ELABORAZIONE DELLE GRADUATORIE PROVVISORIE.....	21
ART.14 – TEMPI DI ESECUZIONE DEL PROCEDIMENTO.....	22
ART.15 – ESITI DELLE GRADUATORIE E ISTANZE DI RIESAME.....	23
ART.16 – ATTRIBUZIONE DEI POSTI ALLOGGIO E DELLE BORSE DI STUDIO.....	24

CAPO IV – BORSE DI STUDIO

ART.17 – STANZIAMENTI E RIPARTIZIONE BORSE DI STUDIO.....	28
ART.18 – IMPORTI BORSE DI STUDIO.....	30
ART.19 – STATUS DI SEDE, PENDOLARE E FUORI SEDE.....	31
ART.20 – PREMIO DI LAUREA.....	32
ART.21 – BORSE DI STUDIO E POSTI ALLOGGIO – I ANNO LAUREE MAGISTRALI E I ANNO FC LAUREA TRIENNALE.....	33
ART.22 – ESONERO TASSE E RIMBORSO TASSA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO.....	34

CAPO V – POSTI ALLOGGIO

ART.23 – SERVIZI ABITATIVI: AMMISSIONE AI POSTI ALLOGGIO.....	35
ART.24 – UBICAZIONE E RIPARTIZIONE DEI POSTI ALLOGGIO.....	35
ART.25 – VALIDITÀ GRADUATORIE E RIASSEGNAZIONE DEI POSTI ALLOGGIO.....	37
ART.26 – IMPORTI DELLE RETTE ALLOGGIO.....	37

CAPO VI – PERDITA DELLA TITOLARITÀ DEI BENEFICI

ART.27 – CAUSE DI DECADENZA E INCOMPATIBILITÀ.....	39
ART.28 – REVOCA DELLA BORSA DI STUDIO.....	40
ART.29 – TRASFERIMENTI DI SEDE UNIVERSITARIA.....	40

CAPO VII – TRATTAMENTO DEI DATI E VERIFICA DELLE AUTOCERTIFICAZIONI

ART.30 – TUTELA DELLE PERSONE E DI ALTRI SOGGETTI RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	41
ART.31 – VERIFICA AUTOCERTIFICAZIONI.....	43

CAPO VIII – INFORMAZIONI SULLA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

ART.32 – INFORMAZIONI.....	44
-----------------------------------	-----------

CAPO IX – PUBBLICITÀ, FONTI NORMATIVE E RENDICONTAZIONE

ART.33 – PUBBLICITÀ.....	44
ART.34 – FONTI NORMATIVE.....	44
ART.35 – RENDICONTAZIONE.....	44

ALLEGATO: MODALITA' ASSEGNAZIONE POSTI ALLOGGIO A.A.2020/21.....	45
---	-----------



BANDO UNICO DI CONCORSO PER L'ATTRIBUZIONE DI BORSE DI STUDIO E DI POSTI ALLOGGIO A.A. 2020/21

CAPO I

BENEFICI E DESTINATARI

I benefici a sostegno del diritto allo studio erogati dall'E.R.S.U. di Cagliari attraverso il presente bando consistono in: borse di studio, posti alloggio, esonero dalle tasse universitarie, premi di laurea ed interventi per studenti con disabilità.

Art. 1 - Destinatari

Possono accedere ai benefici di cui al presente bando gli studenti e le studentesse che si iscrivono per l'A.A. 2020/21, entro i termini consentiti:

1. all'Università degli Studi di Cagliari, ai corsi di:
 - a) laurea;
 - b) laurea magistrale a ciclo unico;
 - c) laurea magistrale biennale;
 - d) specializzazione (ad eccezione di quelli dell'area medica di cui al decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 368). Gli iscritti e le iscritte ai corsi di specializzazione possono accedere ai benefici solo se frequentano un corso obbligatorio per l'esercizio della professione (ad es. Scuola di Specializzazione Professioni Legali);
 - e) dottorato di ricerca attivati ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 1998, n. 210, articolo 4. Gli iscritti e le iscritte ai corsi di dottorato di ricerca accedono al posto alloggio e possono accedere alla borsa di studio, purchè non beneficiari della borsa di studio erogata dall'Università, a valere su finanziamenti ministeriali, o su fondi di istituzioni pubbliche o private;
2. alla Pontificia Facoltà Teologica della Sardegna;
3. all'Istituto Superiore di Scienze Religiose sede di Cagliari;
4. al Conservatorio Statale di Musica di Cagliari, per i corsi di:
 - a) triennio superiore di primo livello;
 - b) biennio superiore di secondo livello;
5. alla Scuola Superiore per Mediatori Linguistici "Verbum".

Gli studenti e le studentesse che intendono iscriversi al primo anno dei suddetti corsi possono presentare la domanda di partecipazione al concorso anche se in attesa di perfezionare l'iscrizione ad uno dei suddetti corsi di studio. Il mancato perfezionamento dell'iscrizione dovrà essere comunicato tempestivamente all'Ufficio Diritto allo Studio.

I richiedenti devono essere in possesso dei requisiti relativi alla condizione economica, al merito e alla carriera universitaria previsti dagli articoli 2, 3 e 4 del presente bando.



Gli studenti e le studentesse con invalidità riconosciuta non inferiore al 66% devono essere in possesso dei requisiti relativi alla condizione economica, al merito e alla carriera universitaria previsti dagli articoli 2, 3 e 5 del presente bando.

CAPO II REQUISITI PER L'ACCESSO

Art. 2 - Requisiti economici

Le condizioni economiche dello studente e della studentessa sono individuate sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) ai sensi della vigente normativa¹, con specifico riferimento alle prestazioni per il diritto allo studio universitario. Sono altresì individuate sulla base dell'indicatore della situazione patrimoniale equivalente (ISPE) ai sensi dell'art. 5 del DPCM 9 aprile 2001.

Ai sensi della vigente normativa, le Dichiarazioni Sostitutive Uniche (DSU) presentate nel 2019 sono scadute il 31 dicembre 2019, pertanto tutti gli studenti e le studentesse dovranno presentare una nuova attestazione ISEE in corso di validità, anche se la situazione reddituale e patrimoniale non è variata.

Ai fini del rilascio dell'attestazione ISEE dovrà essere presentata presso un centro di Assistenza Fiscale (CAF), o compilata on line accedendo al sito www.inps.it, la Dichiarazione Sostitutiva Unica completa del quadro relativo alle prestazioni per il diritto allo studio universitario, **entro il termine del 3 settembre 2020 ore 13:00, pena l'esclusione dai benefici.**

Gli indicatori dello studente e della studentessa sono rilevati dall'attestazione ISEE in corso di validità, relativa ai redditi prodotti ed al patrimonio posseduto nel 2018.

La suddetta attestazione dovrà riportare la dicitura **"Si applica alle prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario"**, e non dovrà contenere annotazioni dell'Agenzia delle Entrate relative ad omissioni/differenze, **pena l'esclusione.**

Gli indicatori della situazione economica e patrimoniale per tutti gli studenti e le studentesse, compresi gli studenti con disabilità, non dovranno superare i seguenti limiti, pena l'esclusione dal concorso:

ISEE	23.626,32 euro
ISPE ²	51.361,58 euro

¹ Regolamento di cui al D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n.159, D.M. 7 novembre 2014; D.M. 138 del 13 aprile 2017, D. Lgs. 15 settembre 2017 n. 147, D. L. 28 gennaio 2019 n.4, convertito con L. 28 marzo 2019 n. 26, D.L. n.101 del 3 settembre 2019, convertito con L. del 2 novembre 2019, n. 128.

² L'Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente (ISPE) è dato dal rapporto fra l'Indicatore della Situazione Patrimoniale (ISP) e la scala di equivalenza (SE) indicati nell'attestazione ISEE.

Ai soli fini dell'accertamento dei requisiti per il mantenimento dei benefici, l'ERSU detrarrà, con le modalità previste dall'art. 4 comma V del DPCM n.159/2013, dal valore ISEE rilevato dall'attestazione in corso di validità, l'importo percepito a titolo di borsa di studio nell'anno 2018, che dovrà essere dichiarato nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) presentata ai fini del rilascio del calcolo dell'ISEE. L'importo della borsa di studio da indicare nella DSU è contenuto nella Certificazione Unica relativa agli importi erogati nell'anno 2018 (CU 2019), rilasciata dall'Ente erogatore ³.

2.1 Definizione di nucleo familiare ai fini ISEE

Il nucleo familiare del dichiarante è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica, ma lo studente fa parte del nucleo familiare dei genitori, anche se non convive anagraficamente con essi, ai sensi dell'art. 8 del DPCM n. 159/2013.

Lo status di studente e studentessa indipendente, il cui nucleo familiare non tiene conto dei componenti la famiglia d'origine, viene riconosciuto se in possesso di entrambi i seguenti requisiti:

- a) residenza esterna all'unità abitativa della famiglia di origine, da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda, in alloggio non di proprietà di un suo membro;
- b) redditi da lavoro dipendente o assimilati fiscalmente dichiarati, da almeno due anni, non inferiori a 6.500,00 euro (complessivi per ciascun anno), con riferimento ad un nucleo familiare di una persona.

Qualora non sussistano entrambi i requisiti sopra elencati, il nucleo familiare del richiedente è integrato con il nucleo familiare d'origine, ed i redditi si sommano ai fini del calcolo dell'ISEE, pertanto dovranno essere indicati nell'attestazione ISEE anche i redditi percepiti dai componenti del suddetto nucleo familiare.

Per la composizione del nucleo familiare degli iscritti e le iscritte ai corsi di dottorato di ricerca si rinvia al dettato dell'art. 8 comma 4 del succitato DPCM n.159/2013.

Lo studente coniugato o la studentessa coniugata che non abbia una adeguata capacità di reddito personale, può essere considerato indipendente qualora il suo reddito, sommato al reddito del coniuge, non sia inferiore a 6.500 euro annui, e venga soddisfatto anche il requisito della residenza esterna all'unità abitativa della famiglia di origine, altrimenti lo studente o la studentessa dovrà indicare nell'attestazione ISEE anche i redditi percepiti dai componenti della famiglia d'origine.

2.2 Casi di nucleo familiare composto dal solo studente o studentessa

Costituiscono nucleo familiare a sé stante⁴ le persone in convivenza anagrafica, ovvero coabitanti per motivi religiosi, di cura, di assistenza, militari, di pena e simili.

³ Gli studenti che hanno percepito la borsa di studio dall'ERSU di Cagliari dovranno scaricare la CU 2019 dal Portale dello Studente.

⁴ Art.3 della circolare INPS n.171 del 18/12/2014.



Lo studente o studentessa che non ha i requisiti per essere considerato indipendente ai sensi del comma secondo del precedente art. 2.1, può presentare comunque un'attestazione ISEE relativa alla sua condizione economica qualora sia orfano di entrambi i genitori.

Art. 3 - Requisiti di merito per gli iscritti e le iscritte al primo anno

Fatto salvo quanto previsto all'art. 1 ultimo comma:

- Per gli iscritti e le iscritte al primo anno dei corsi di laurea, di laurea magistrale a ciclo unico e del triennio superiore di primo livello del Conservatorio Statale di Musica di Cagliari è richiesta la regolare iscrizione ai corsi di studio.
- Per gli iscritti e le iscritte al primo anno ai corsi di laurea magistrale biennale, e del biennio superiore di secondo livello del Conservatorio Statale di Musica di Cagliari, è richiesta la regolare iscrizione ai corsi di studio ed il possesso di 150 crediti formativi universitari (CFU).

Per gli iscritti e le iscritte al primo anno dei suddetti corsi di studio, il merito è valutato successivamente, per cui lo studente beneficiario o la studentessa beneficiaria dovrà superare entro la data del 30 novembre 2021 almeno 2 annualità o 20 CFU, pena la revoca del beneficio.

Agli studenti e le studentesse con disabilità iscritti al primo anno non si applicano i criteri di merito relativi alla revoca del beneficio.

Per gli iscritti e le iscritte al primo anno ai corsi di specializzazione e di dottorato di ricerca, è richiesta la regolare iscrizione ai corsi.

Art. 4 - Requisiti di merito per gli iscritti e le iscritte ad anni successivi al primo

L'anno di corso considerato per l'ammissione e per l'inserimento in graduatoria viene determinato dagli anni di carriera in relazione alla prima iscrizione assoluta, anche in caso di passaggio di corso di laurea o trasferimento da un'altra Università. Pertanto, in tal caso, il numero dei crediti necessario per usufruire dei benefici è calcolato sulla base degli anni di carriera trascorsi a partire dall'anno di prima immatricolazione, tenuto conto degli anni di iscrizione relativi al corso di studi frequentato prima del passaggio o del trasferimento. I crediti convalidati nel nuovo corso di studi sono validi ai fini dell'accesso al concorso purchè relativi ad insegnamenti previsti dal piano di studi del nuovo corso di laurea.

Per gli studenti e le studentesse ripetenti per uno stesso anno di corso, il numero di CFU o di annualità richiesti al punto 4.1 o 4.2 viene calcolato con riferimento a quelli previsti per ciascun anno trascorso, a partire dall'anno di prima immatricolazione assoluta ad un corso del medesimo livello, comprendendo anche gli anni accademici di ripetenza.

Il periodo di interruzione degli studi per lo svolgimento del servizio civile, per cause di infermità gravi e prolungate debitamente documentate, per l'anno di nascita o di adozione di ciascun figlio, non viene preso in considerazione ai fini della valutazione della carriera e del merito, se riconosciuto formalmente dall'Università e dagli altri Istituti di cui all'art. 1 del presente bando.



4.1 Studenti e studentesse iscritti agli anni successivi al primo ai corsi di laurea attivati ai sensi della riforma universitaria di cui ai decreti ministeriali 3 novembre 1999, n. 509 e 22 ottobre 2004 n. 270, ed a corsi attivati in attuazione della L. 21 dicembre 1999 n. 508.

Gli iscritti e le iscritte (ancorchè in modalità part-time) agli anni successivi al primo dei corsi di laurea di cui all'art. 1, devono aver conseguito **entro il 10 agosto 2020**, un numero di CFU non inferiore a quello specificato nella tabella A1, distinto per anno di corso.

Tabella A1
Numero minimo di CFU richiesti entro il 10 agosto 2020

Corsi di laurea triennali

<i>Anno di corso</i>	<i>1° anno</i>	<i>2° anno</i>	<i>3° anno</i>	<i>1° anno fc</i>
<i>CFU richiesti</i>		25	80	135

Corsi di laurea magistrale a ciclo unico

<i>Anno di corso</i>	<i>1° anno</i>	<i>2° anno</i>	<i>3° anno</i>	<i>4° anno</i>	<i>5° anno</i>	<i>6° e 1°fc</i>	<i>1°fc</i>
<i>CFU richiesti</i>		25	80	135	190	245	300

Corsi di laurea magistrale biennale

<i>Anno di corso</i>	<i>1° anno</i>	<i>2° anno</i>	<i>1° anno fc</i>
<i>CFU richiesti</i>	150	30	80

Per il secondo anno di carriera è richiesto, oltre al possesso dei suddetti CFU, il soddisfacimento di eventuali obblighi formativi, ove previsti all'atto dell'ammissione ai corsi.

I CFU sono validi solo se riconosciuti per il corso di studio per il quale gli studenti e le studentesse chiedono il beneficio, anche se diverso da quello dell'anno precedente.

Non saranno presi in considerazione i crediti formativi relativi a:

- **esami convalidati parzialmente, per i quali è richiesta una ulteriore integrazione di CFU formativi ai fini della votazione finale;**
- **moduli di esami per i quali non è stata superata la prova conclusiva;**
- **tirocini formativi non ancora conclusi alla data del 10 agosto 2020;**
- **corsi integrati qualora non siano stati sostenuti tutti i moduli previsti;**
- **esami in soprannumero, non utili al conseguimento del titolo;**



- **esami convalidati da una carriera precedente a seguito di rinuncia agli studi; la preclusione varrà per l'anno successivo (o gli anni successivi) alla convalida e per un numero di anni di carriera pari a quelli convalidati** ⁵.

Bonus

Per il conseguimento dei requisiti di merito lo studente può utilizzare, in aggiunta ai CFU effettivamente conseguiti, un "bonus" maturato sulla base dell'anno di corso frequentato, con le modalità indicate nella tabella A2:

Tabella A2

Secondo anno	Terzo anno (solo se non utilizzato nel secondo anno)	Anni successivi e corsi secondo livello (solo se non utilizzato negli anni precedenti)
5 CFU di bonus	12 CFU di bonus	15 CFU di bonus

La quota del "bonus" non utilizzata nell'anno accademico di riferimento può essere utilizzata in quelli successivi.

Si specifica che le quote di bonus non utilizzate non sono cumulabili. L'utilizzo totale o parziale del bonus impedisce di maturare il bonus previsto per i successivi anni di carriera ⁶.

Per il conseguimento dei requisiti di merito previsti per i corsi di laurea magistrale biennale lo studente o studentessa può utilizzare il bonus maturato e non fruito nel corso di laurea triennale. Tale disposizione non si applica agli iscritti e le iscritte ai corsi di laurea magistrale provenienti dai vecchi ordinamenti.

Gli iscritti e le iscritte agli anni successivi ai corsi di specializzazione e di dottorato di ricerca, devono possedere i requisiti per l'ammissione previsti dai rispettivi ordinamenti universitari.

"Bonus Covid"

In attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 236 comma 4 del D.L. 19 maggio 2020, n.34, in ottemperanza alle linee di indirizzo approvate dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome in data 18 giugno 2020, recepite dalla Regione Sardegna con deliberazione della Giunta Regionale n. 35/32 del 9 luglio 2020, considerato il disagio sopportato a causa dell'emergenza sanitaria da COVID -19, per il

⁵ "Ad esempio:

- gli esami convalidati relativi al primo anno non saranno presi in considerazione per la partecipazione al concorso per il secondo anno di carriera;
- gli esami convalidati relativi al primo e secondo anno non saranno presi in considerazione per la partecipazione al concorso per il secondo e terzo anno, e così via."

⁶ "Ad esempio: lo studente o studentessa che ha utilizzato n. 2 CFU del bonus a disposizione al secondo anno, può utilizzare solo la quota residua del bonus, pari a n. 3 CFU, per il prosieguo della carriera universitaria, e non maturerà il bonus di 12 CFU previsto per il terzo anno"



conseguimento dei requisiti di merito previsti per l'accesso al concorso per l'A.A. 2020/21, lo studente che non ha maturato il numero minimo di crediti sopra indicati alla data del 10 agosto 2020, anche con l'utilizzo dei crediti bonus di cui alla Tabella A2, può utilizzare, in aggiunta al bonus sopraindicato, un ulteriore bonus.

Il "Bonus Covid" è pari a:

- 10 cfu per gli iscritti ai corsi del Conservatorio Statale di Musica di Cagliari;
- 5 CFU per gli studenti iscritti ai corsi dell'Università di Cagliari e degli altri Istituti di cui all'art. 1 del presente bando (5 ECTS per la Facoltà di Teologia).

Tale bonus è cumulabile al bonus descritto nella tabella A2 del presente articolo (tranne che per gli iscritti ai corsi di cui alla successiva Tabella A3, che non dispongono del bonus di cui alla tabella A2).

La richiesta di utilizzo del bonus espressa all'atto di compilazione della domanda on line è riferita anche al "Bonus Covid", qualora il bonus "standard" non sia disponibile o non sia sufficiente per il conseguimento dei requisiti di merito.

4.2 Studenti e studentesse iscritti agli anni successivi al primo ai corsi non attivati ai sensi della riforma universitaria di cui al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509.

Per gli iscritti e le iscritte agli anni successivi al primo, ai corsi non attivati ai sensi della riforma universitaria, gli esami sono valutati in termini di annualità: gli esami con valenza semestrale sono considerati 1/2 annualità; quelli con valenza annuale sono considerati pari a 1 annualità; quelli biennali e triennali sono considerati rispettivamente 2 e 3 annualità.

Gli iscritti e le iscritte ai suddetti corsi devono aver superato, **entro il 10 agosto 2020**, il numero minimo di annualità indicato nella tabella A3.

Tabella A3
Numero minimo di annualità richieste entro il 10 agosto 2020

codice		corso di studio	anno di corso							
Fac	Corso		2	3	4	5	6	7	1 [°] fc	2 [°] fc
97	02	TEOLOGIA	7	13	18	24	27	31	35	49

Esclusivamente per i corsi di cui al punto 4.2 sono validi gli esami, previsti dal piano di studi ufficiale o personale approvato, la cui votazione sia espressa in trentesimi e che siano formalmente riconosciuti ai fini della valutazione finale. Non sono validi gli esami in sovrannumero, le prove di idoneità e i colloqui.

L'Ufficio effettuerà la valutazione in annualità degli esami dichiarati dallo studente attribuendo convenzionalmente ad 1 ECTS valenza 0,25 annualità.

Nel caso di passaggio dal vecchio corso di studi di cui al punto 4.2 ai corsi di laurea e di laurea magistrale e nel caso in cui l'Università non abbia riformulato in termini di CFU gli ordinamenti didattici vigenti e le carriere degli studenti e le studentesse già iscritti, i requisiti di merito richiesti per l'accesso ai benefici sono

quelli indicati nella tabella A3; tali requisiti sono richiesti limitatamente all'anno nel quale viene effettuato il passaggio ed a quello successivo.

Art. 5 - Requisiti di merito per studenti con disabilità iscritti ad anni successivi al primo

Per gli studenti e le studentesse con disabilità riconosciuta non inferiore al 66%, iscritti ad anni successivi al primo sono previsti requisiti di merito più favorevoli. I requisiti di merito previsti dall'art. 4 del presente bando sono diminuiti⁷ e stabiliti come definito ai successivi punti 5.1 e 5.2. Per quanto non diversamente previsto in termini di valutazione del merito si richiama il contenuto dell'art. 4.

5.1 Studenti con disabilità iscritti agli anni successivi al primo ai corsi di laurea attivati ai sensi della riforma universitaria di cui ai decreti ministeriali 3 novembre 1999, n. 509 e 22 ottobre 2004 n. 270, ed ai corsi attivati in attuazione della L.21 dicembre 1999 n. 508.

Gli studenti e le studentesse con disabilità, iscritti agli anni successivi al primo dei corsi attivati ai sensi dei decreti ministeriali sopra richiamati⁸, devono essere in possesso, entro il **10 agosto 2020**, di un numero di CFU non inferiore a quello specificato nella tabella B1, distinto per anno di corso.

TABELLA B1 - Studenti con disabilità

Numero minimo di CFU richiesti entro il 10 agosto 2020

Corsi di laurea triennali

Anno di corso	1° anno	2° anno	3° anno	1° anno fc	2° anno fc
CFU richiesti		15	48	81	114

Corsi di laurea magistrale a ciclo unico

Anno di corso	1°	2°	3°	4°	5°	6° e 1°fc	1°fc	2°fc
CFU richiesti		15	48	81	114	147	180	213

Corsi di laurea magistrale

Anno di corso	1°	2°	1° fc	2°fc
CFU richiesti		18	48	81

⁷ Art.14 comma 2 e 5 del DPCM 9 aprile 2001

⁸ Decreti ministeriali 3 novembre 1999, n. 509 e 22 ottobre 2004 n. 270, e Legge n. 508/1999



5.2 Studenti con disabilità iscritti agli anni successivi al primo ai corsi non attivati ai sensi della riforma universitaria di cui ai decreti ministeriali 3 novembre 1999, n. 509 e 22 ottobre 2004 n. 270.

Gli studenti e le studentesse con disabilità iscritti ad anni successivi al primo dei corsi non attivati ai sensi dei decreti ministeriali sopra richiamati⁹ devono essere in possesso, **entro il 10 agosto 2020**, dei requisiti di merito previsti nelle tabelle B2 e B3.

L'Ufficio effettuerà la valutazione in annualità degli esami dichiarati dallo studente attribuendo convenzionalmente ad 1 ECTS valenza 0,25 annualità.

TABELLA B2- Borsa di Studio

Valutazione in annualità da sostenere entro il 10 agosto 2020

codice	Corso di studio		Anno di corso							
			2°	3°	4°	5°	6°	7°	1°fc	2°fc
97	02	TEOLOGIA	1	6	11	15	19	24	29	37

TABELLA B3 Posti alloggio

Valutazione in annualità da sostenere entro il 10 agosto 2020

codice		Corso di studio	Anno di corso								
Fac	Corso		2°	3°	4°	5°	6°	7°	1°fc	2°fc	3°fc
97	02	TEOLOGIA	1	5	10	14	18	19	24	32	43

Art. 6 - Fruizione e durata dei benefici

I benefici sono concessi **per il primo conseguimento del titolo** di ciascuno dei livelli di corso e per una sola volta per ciascun anno e corso di studi, con le seguenti modalità:

- 1) per gli iscritti e le iscritte ai corsi di laurea ed al triennio superiore di primo livello del Conservatorio, per un periodo di sette semestri, a partire dall'anno di prima iscrizione; limitatamente ai servizi abitativi, per un ulteriore semestre;
- 2) per gli iscritti e le iscritte ai corsi di laurea magistrale biennale ed al biennio superiore di secondo livello del Conservatorio, per un periodo di cinque semestri a partire dall'anno di prima iscrizione; limitatamente ai servizi abitativi, per un ulteriore semestre;

⁹ Decreti ministeriali 3 novembre 1999, n. 509 e 22 ottobre 2004 n. 270, e Legge n. 508/1999



- 3) per gli iscritti e le iscritte ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico, per un periodo pari alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici più un semestre, a partire dall'anno di prima iscrizione; limitatamente ai servizi abitativi, per un ulteriore semestre;
- 4) per gli iscritti e le iscritte ai corsi di dottorato ed ai corsi di specializzazione, per un periodo di tempo pari alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici, a partire dall'anno di prima iscrizione;
- 5) per gli iscritti e le iscritte ai corsi attivati prima del DM 3 novembre 1999 n. 509 per un numero di anni pari alla durata legale dei corsi più uno a partire dall'anno di prima iscrizione; limitatamente ai servizi abitativi, per un ulteriore anno.

Gli studenti e le studentesse in possesso di laurea triennale, che si iscrivono ad un corso di laurea magistrale a ciclo unico, potranno usufruire dei benefici a partire dal quarto anno del corso di laurea magistrale a ciclo unico, a condizione che non ne abbiano usufruito al settimo semestre del corso di laurea triennale (in quest'ultimo caso, hanno diritto ad usufruire dei benefici a partire dal quinto anno del corso di laurea magistrale a ciclo unico).

In caso di rinuncia agli studi e di nuova immatricolazione, gli studenti possono partecipare al concorso a condizione di aver restituito integralmente e prima della presentazione della domanda, le somme riscosse a titolo di borsa di studio e l'importo corrispondente al valore dei servizi effettivamente goduti per lo stesso anno di carriera o per i successivi.

Art. 7 - Fruizione e durata dei benefici per gli studenti e le studentesse con disabilità

Per gli studenti e le studentesse con disabilità iscritti ai corsi attivati ai sensi dei decreti ministeriali 3 novembre 1999, n. 509 e 22 ottobre 2004 n. 270, la durata di concessione dei benefici è di nove semestri per i corsi di laurea, di sette semestri per i corsi di laurea magistrale e di quindici semestri per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico; limitatamente ai servizi abitativi per un ulteriore semestre.

Per gli studenti e le studentesse con disabilità iscritti ai corsi del Conservatorio Statale di Musica, la durata di concessione dei benefici è di nove semestri per i corsi del triennio superiore di primo livello, di sette semestri per il biennio superiore di secondo livello; limitatamente ai servizi abitativi per un ulteriore semestre.

Per gli studenti e le studentesse con disabilità iscritti ai corsi attivati prima della riforma universitaria di cui al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, i benefici sono concessi per un numero di anni pari alla durata legale dei corsi più due, con riferimento al primo anno di iscrizione. Il servizio abitativo viene concesso per un ulteriore anno.

CAPO III

PROCEDIMENTO

Art. 8 - Definizione delle graduatorie

In attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 236 comma 4 del D.L. 19 maggio 2020, n.34, in ottemperanza alle linee di indirizzo approvate dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome in data 18 giugno 2020, recepite dalla Regione Sardegna con deliberazione della Giunta Regionale n. 35/32 del 9 luglio 2020, per l'anno accademico 2020/21 saranno redatte graduatorie distinte per:

- studenti in possesso dei requisiti di eleggibilità relativi al merito previsti dal DPCM del 9 aprile 2001 (Graduatorie generali - Linea A);
- studenti che non sono in possesso dei suddetti requisiti di eleggibilità, e raggiungono i livelli minimi di merito previsti dal presente bando con l'utilizzo del "Bonus Covid" (Graduatorie Linea B).

Art. 9 - Criteri per la formulazione delle graduatorie

9.1 Graduatorie generali – Linea A.

L'E.R.S.U. formulerà graduatorie distinte per la borsa di studio e per i posti alloggio secondo le modalità sottoindicate:

- 1) per gli iscritti e le iscritte al primo anno attraverso l'approvazione di tre distinte graduatorie degli idonei, differenziate per livello di corso:
 - 1° livello (laurea, laurea magistrale a ciclo unico);
 - 2° livello (laurea magistrale);
 - 3° livello (specializzazione e dottorato).

Dette graduatorie sono definite in ordine crescente sulla base dell'ISEE dello studente. A parità di requisiti economici, l'età minore costituisce titolo preferenziale;

- 2) per gli iscritti e le iscritte agli anni successivi al primo di tutti i corsi, attraverso l'approvazione di graduatorie di merito, redatte sulla base delle autocertificazioni presentate dagli studenti, distinte per anno di corso e corso di studi, e per gli studenti e le studentesse iscritti al Conservatorio Statale di Musica di Cagliari, e ai corsi di dottorato di ricerca, distinte per anno di corso, valutando prioritariamente il numero dei CFU o degli esami annuali superati, e successivamente la media dei voti riportati ponderata sui CFU. A parità di merito, la posizione in graduatoria è determinata sulla base dell'ISEE dello studente. A parità di requisiti economici, l'età minore costituisce titolo preferenziale.



9.2 Graduatorie studenti con disabilità – Linea A.

Verranno redatte due graduatorie:

- 1) per gli studenti e le studentesse con disabilità iscritti al primo anno verrà redatta una graduatoria unica tenendo conto prioritariamente della percentuale di invalidità; in caso di parità si seguiranno gli stessi criteri previsti dall'art. 9 punto 1 del presente bando;
- 2) per gli studenti e le studentesse con disabilità iscritti agli anni successivi verrà redatta una graduatoria unica tenendo conto prioritariamente della percentuale di invalidità; in caso di parità si terrà conto del rapporto fra il numero di annualità o CFU superati entro la data di scadenza del bando e il numero delle annualità nel piano di studi ufficiale per gli anni precedenti a quello cui si riferisce la domanda, o CFU nella misura di 60 per ogni anno frequentato [CFU totali/60x(anno corso -1)]; il denominatore è aumentato di due annualità o 10 CFU per il secondo anno fuori corso [CFU totali/(60 +10)x(anno corso -2)] e di tre annualità o 15 CFU per il terzo anno fuori corso [CFU totali/(60 +15)x(anno corso -3)].

In caso di ulteriore parità si terrà conto dell'ISEE ed infine precede lo studente più giovane di età.

I benefici sono attribuiti sulla base degli stanziamenti e del numero dei posti alloggio disponibili, secondo quanto contenuto agli articoli 16 e 23 del presente bando.

9.3 Graduatorie studenti iscritti ad anni successivi al primo che utilizzano il “Bonus Covid” – Linea B.

Per gli studenti iscritti ad anni successivi al primo, che raggiungono i requisiti di merito previsti dal presente bando con l'utilizzo del “Bonus Covid”, verranno redatte graduatorie distinte, seguendo le modalità indicate al punto 2) dei precedenti 9.1 e 9.2 per le graduatorie della Linea A.

Art. 10 - Modalità e scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso

La domanda di partecipazione al concorso deve essere **presentata on line** accedendo, previa registrazione, al “Portale dello Studente” dal sito internet www.ersucagliari.it con le modalità indicate al successivo articolo 11.

La domanda dovrà essere inviata esclusivamente attraverso la procedura on line **entro le ore 13:00 del 3 settembre 2020**, corredata della documentazione prevista dal presente bando, pena l'esclusione.

Lo studente che ha già completato ed inviato la domanda può effettuare autonomamente modifiche e correzioni alla stessa fino alla suddetta data di scadenza. Ai fini dell'inserimento in graduatoria sarà presa in considerazione l'ultima domanda presentata.

Non sarà possibile presentare on line o modificare la domanda dopo la scadenza e non saranno accettate domande cartacee.

Art. 11 - Presentazione delle domande on line e dati richiesti

Per la compilazione della domanda di partecipazione al concorso si dovrà seguire la **“Guida alla procedura per la compilazione on line”** che sarà pubblicata sul sito dell’Ente.

Per partecipare al concorso per l’assegnazione della borsa di studio lo studente o la studentessa dovrà compilare l’apposito format nell’area benefici del Portale dello Studente, selezionando la voce “Borsa di Studio”. Qualora non sia stata presentata la domanda con la compilazione del suddetto format non sarà possibile chiedere l’ammissione al concorso attraverso istanza di riesame avverso le graduatorie provvisorie.

Per partecipare al concorso per l’assegnazione del posto alloggio lo studente o la studentessa dovrà compilare l’apposito format nell’area benefici del Portale dello Studente selezionando la voce “Posto alloggio”. Qualora non sia stata presentata la domanda con la compilazione del suddetto format non sarà possibile chiedere l’ammissione al concorso attraverso istanza di riesame avverso le graduatorie provvisorie.

11.1 Dati generali per la presentazione della domanda on line:

La domanda di partecipazione al concorso dovrà contenere tutti i dati anagrafici, i dati sul merito e la carriera universitaria dello studente o studentessa. Dovrà altresì contenere gli estremi dell’attestazione ISEE richiesta dall’interessato ai fini della rilevazione delle condizioni economiche e patrimoniali della famiglia dello studente.

11.2 Attestazione ISEE:

L’attestazione ISEE dovrà essere rilasciata con i criteri previsti dalla normativa attualmente vigente in materia di ISEE ¹⁰, e dovrà specificare che si applica alle prestazioni per il diritto allo studio universitario in favore dello studente interessato.

Qualora si siano verificate le condizioni previste dalla vigente normativa, in presenza di eventi che abbiano comportato una rilevante variazione del reddito del nucleo familiare, lo studente potrà richiedere al CAF l’attestazione “ISEE corrente”, che dovrà essere rilasciata entro la data di scadenza per la presentazione della domanda prevista dal presente bando.

Nella domanda di partecipazione al concorso dovranno essere inseriti a cura dello studente gli estremi del protocollo indicati nell’attestazione ISEE.

L’E.R.S.U. acquisirà gli indicatori della situazione economica e patrimoniale equivalente, e gli altri dati necessari alla valutazione delle condizioni economiche e patrimoniali della famiglia dello studente, contenuti nell’attestazione ISEE in corso di validità, accedendo alla banca dati dell’INPS.

¹⁰ Regolamento di cui al D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n.159, D.M. 7 novembre 2014; D.M. 138 del 13 aprile 2017, D. Lgs. 15 settembre 2017 n. 147, D. L. 28 gennaio 2019 n.4, convertito con L. 28 marzo 2019 n. 26, D.L. n.101 del 3 settembre 2019, convertito con L. del 2 novembre 2019, n. 128.



Qualora gli interessati, pur avendo presentato la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) al CAF o all'INPS ai fini del rilascio dell'attestazione ISEE 2020, non siano ancora in possesso di quest'ultima all'atto della compilazione della domanda on line, in prossimità della scadenza dei termini per la partecipazione al concorso potranno indicare nella domanda on line gli estremi del protocollo della ricevuta di presentazione della DSU.

Qualora, a seguito delle verifiche effettuate dall'Ente nella banca dati INPS non risulti alla data del 15 settembre 2020 alcuna attestazione ISEE in corso di validità riconducibile allo studente che ha compilato la domanda on line indicando solo gli estremi della ricevuta della Dichiarazione Sostitutiva Unica, lo studente **risulterà escluso** dalla graduatoria provvisoria, fatta salva la possibilità di presentare istanza di riesame ai sensi del successivo art. 15.2.

11.2.1 Attestazione ISEE studente e studentessa indipendente

Lo studente e la studentessa che si dichiara indipendente dal nucleo familiare d'origine, deve essere in possesso, all'atto della presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) ai fini del rilascio dell'attestazione ISEE, dei documenti fiscali (CUD o UNICO) comprovanti il possesso, da almeno due anni antecedenti la presentazione della domanda (2018 e 2019), di propri redditi da lavoro dipendente o assimilato, non inferiori a 6.500,00 euro annui con riferimento ad un nucleo familiare di una persona, e della documentazione atta a comprovare la residenza, da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda, in un alloggio non di proprietà di un componente della sua famiglia d'origine (certificato di residenza storico).

Lo studente coniugato o la studentessa coniugata, ovvero in regime di convivenza di fatto registrata presso il comune di residenza, che non abbia una adeguata capacità di reddito personale, può essere considerato indipendente qualora il suo reddito complessivo, sommato al reddito del coniuge, non sia inferiore a 6.500 euro annui, e venga soddisfatto anche il requisito della residenza esterna all'unità abitativa della famiglia di origine da almeno due anni, altrimenti lo studente o la studentessa dovrà far riferimento alla famiglia d'origine.

Il nucleo familiare del richiedente i benefici per i corsi di dottorato di ricerca è formato ai sensi dell'art.8 comma 4 del DPCM n.159/2013¹¹.

Qualora lo studente o la studentessa si trovi in una delle situazioni indicate all'art. 2.2 (orfani, persone in convivenza anagrafica), dovrà caricare nel Portale dello Studente idonea documentazione comprovante tale condizione.

¹¹ Art. 8 comma 4 D.P.C.M. n. 159/2013: "Il nucleo familiare del richiedente i benefici per i corsi di dottorato di ricerca è formato esclusivamente dallo stesso richiedente, dal coniuge, dai figli minori di anni 18, nonché dai figli maggiorenni. E' fatta comunque salva la possibilità per il beneficiario di costituire il nucleo familiare secondo le regole ordinarie"



11.2.2 Condizione economica e patrimoniale studenti e studentesse stranieri

Per gli studenti e le studentesse stranieri, la condizione economica e patrimoniale è valutata sulla base della documentazione rilasciata dalle competenti autorità del Paese dove i redditi sono stati prodotti, tradotta in lingua italiana e legalizzata dalle autorità diplomatiche italiane competenti per territorio.

Nel caso di concrete difficoltà riscontrate nel Paese d'origine, il rilascio della documentazione prevista potrà essere richiesto alle rappresentanze diplomatiche e consolari estere in Italia. Il documento potrà essere legalizzato presso l'Ufficio Legalizzazioni della Prefettura.

La suddetta documentazione deve essere caricata in upload nel Portale dello Studente entro le ore 13:00 del 3 settembre 2020, pena l'esclusione, e prodotta al CAF convenzionato con l'ERSU di Cagliari ai fini della determinazione degli indicatori reddituali e patrimoniali, che saranno calcolati sulla base dei redditi percepiti nel 2018 da ciascun componente del nucleo familiare e del 20% dei patrimoni posseduti al 31 dicembre 2018, al tasso di cambio medio delle valute estere, e dell'indicatore patrimoniale, rapportati al parametro della scala di equivalenza determinato in relazione al numero dei componenti il nucleo familiare.

I beni immobili posseduti alla data del 31 dicembre 2018 saranno valutati solo nel caso di fabbricati, e considerati sulla base del valore convenzionale di euro 500,00 al metro quadrato.

A tal fine la documentazione deve indicare:

- la composizione del nucleo familiare;
- l'ammontare e la tipologia dei redditi percepiti dal nucleo familiare nell'anno 2018;
- l'ammontare e la tipologia dei patrimoni posseduti dal nucleo familiare nell'anno 2018.

Coloro che sono impossibilitati a produrre la documentazione relativa ai redditi e ai patrimoni dell'anno 2018, possono avvalersi della possibilità di presentare la documentazione relativa ai redditi percepiti ed al patrimonio posseduto nel 2019.

Per gli studenti e le studentesse provenienti da Paesi particolarmente poveri ed in via di sviluppo, come da D.M. n. 62 del 6/05/2020¹², la valutazione della condizione economica è effettuata¹³ sulla base di una certificazione della Rappresentanza Italiana nel paese di provenienza che attesti che lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale. In alternativa, la suddetta certificazione può essere rilasciata dagli enti italiani abilitati alla prestazione di garanzia di copertura economica. In tal caso, l'Ente che rilascia tale certificazione esprime una dichiarazione di impegno all'eventuale restituzione della borsa per conto dello studente in caso di revoca.

Gli studenti e le studentesse stranieri che percepiscono redditi in Italia o il cui nucleo familiare risiede o percepisce redditi in Italia devono attenersi a quanto previsto per i cittadini italiani.

¹² Afganistan, Angola, Bangladesh, Benin, Bhutan, Burkina Faso, Burundi, Cambogia, Central African Republic, Chad, Comoros, Congo Democratic Republic, Djibouti, Eritrea, Ethiopia, Gambia, Guinea, Guinea Bissau, Haiti, Kiribati, Korea Dem. Rep., Lao People's Democratic Republic, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania, Mozambique, Myanmar, Nepal, Niger, Rwanda, Sao Tome & Principe, Senegal, Sierra Leone, Solomon Islands, Somalia, South Sudan, Sudan, Tanzania, Timor-Leste, Togo, Tuvalu, Uganda, Vanuatu, Yemen, Zambia, Zimbabwe.

¹³ Art.13 comma 5 del DPCM 9 aprile 2001



Per gli studenti e le studentesse riconosciuti quali apolidi e rifugiati politici si tiene conto solo dei redditi e del patrimonio eventualmente detenuti in Italia. Gli stessi dovranno caricare nel Portale dello Studente il certificato attestante la condizione di apolide o rifugiato politico o sottoposto a regime di protezione internazionale, rilasciato dal competente ufficio del Ministero dell'Interno Italiano o dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite.

La condizione economica e patrimoniale di detti studenti viene valutata secondo le modalità previste dall'art. 2 del presente bando. Per il calcolo degli indicatori reddituali e patrimoniali gli interessati dovranno presentare la richiesta entro le ore 13:00 del 3 settembre 2020 rivolgendosi agli sportelli del CAF convenzionato con l'Ente per il rilascio dell'ISEEU/ISPEU parificato, che verrà trasmesso all'Ufficio Diritto allo Studio dal suddetto CAF.

Qualora alla data del 15 settembre 2020 non sia stata acquisita la scheda relativa al calcolo dell'ISEEU/ISPEU parificato, richiesto entro le ore 13:00 del 3 settembre 2020, lo studente sarà escluso dal beneficio.

11.3 Modalità specifiche per la presentazione della domanda on line di posto alloggio:

All'atto della presentazione della domanda on line di posto alloggio, lo studente potrà effettuare la scelta fra le camere ubicate nelle diverse strutture indicate nel bando, con le modalità indicate nell'allegato "Modalità di assegnazione del posto alloggio".

La scelta è irrevocabile e non modificabile.

Gli studenti e le studentesse con disabilità pari o superiore al 66% non dovranno esprimere alcuna preferenza rispetto alle camere, in quanto l'assegnazione sarà effettuata in ogni caso d'ufficio nei posti ad essi riservati presso la Casa dello Studente di via Trentino.

La presentazione della domanda e della documentazione allegata oltre il termine previsto dall'art. 10 è causa di esclusione.

Art. 12 – Modalità specifiche per l'inserimento dei dati relativi al merito, e documenti da caricare nel Portale dello studente per gli studenti con disabilità o con status di emigrato sardo, coniuge, figlio, figlia o discendente di emigrato sardo tuttora residente fuori del territorio regionale.

12.1 Autocertificazione del merito

Gli iscritti e le iscritte ad anni successivi al primo dei corsi di laurea dovranno verificare, prima della compilazione della domanda on line, l'avvenuta registrazione degli esami sostenuti e previsti dal piano di studi.

Gli studenti e le studentesse iscritti ad anni successivi al primo dovranno dichiarare tutti i crediti o le annualità effettivamente conseguiti alla data di scadenza prevista dall'art. 4 del bando (10 agosto 2020).

I CFU e le annualità che non risultino ancora registrati dalla Segreteria della Facoltà, purché effettivamente conseguiti alla data di presentazione della domanda, potranno essere dichiarati nell'apposita sezione all'atto della compilazione del format sul Portale dello Studente.



Il calcolo della media ponderata dovrà essere effettuato tenendo conto di tutti gli esami con votazione espressa in trentesimi.

Saranno effettuate successive verifiche d'ufficio sugli anni di carriera e sulla data di effettivo conseguimento dei CFU e delle annualità autocertificati con la presentazione della domanda, con l'acquisizione dei dati dall'Università e dagli altri Istituti di cui all'art.1 del presente bando.

In caso di discordanza fra i crediti o le annualità autocertificati dallo studente e le risultanze delle verifiche effettuate d'ufficio, verrà preso in considerazione il dato inferiore.

12.2 – Certificazione relativa alla condizione di disabilità

Gli studenti e le studentesse con disabilità, ai fini dell'inserimento nella graduatoria riservata dovranno caricare in upload nel Portale dello Studente una scansione leggibile della **certificazione rilasciata dalla Commissione medica della Azienda Sanitaria** di appartenenza, con l'indicazione del grado di invalidità, entro il 3 settembre 2020 ore 13:00.

12.3 – Certificazione relativa allo status di emigrato sardo, coniuge, figlio, figlia o discendente di emigrato sardo tuttora residente fuori del territorio regionale

Gli studenti e le studentesse aventi lo status di emigrato sardo, coniuge, figlio, figlia o discendente di emigrato sardo **tuttora residente fuori del territorio regionale**, ai fini dell'inserimento nella graduatoria riservata dovranno caricare in upload nel Portale dello Studente apposita documentazione, redatta in forma di autocertificazione, attestante tale status, entro il 3 settembre 2020 ore 13:00.

Art. 13 - Esame delle domande ed elaborazione delle graduatorie provvisorie

L'Ufficio Diritto allo Studio procede all'esame delle domande acquisite on line e della documentazione presentata al fine di elaborare le graduatorie provvisorie.

In tale fase, qualora siano riscontrati errori materiali ed incongruenze sulle dichiarazioni presentate dai concorrenti, l'Ufficio può richiedere agli stessi ulteriore idonea documentazione, volta alla correzione delle suddette dichiarazioni.

Gli studenti e le studentesse che hanno compilato la domanda on line entro il 3 settembre 2020 indicando solo gli estremi della ricevuta di presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), per i quali l'Ente non avrà potuto acquisire dalla banca dati INPS un'attestazione ISEE valida ai sensi dell'art. 2 comma 3 e 4 del presente bando, risulteranno esclusi nelle graduatorie.

Qualora l'attestazione ISEE acquisita dalla banca dati INPS, sia in corso di validità ma non si applichi alle prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario, o contenga annotazioni relative a omissioni/difficoltà rilevate dall'Agenzia delle Entrate, lo studente risulterà idoneo con esito sospeso nelle graduatorie provvisorie, e potrà presentare un'istanza di riesame con le modalità indicate all'art. 15.2.



Art. 14 - Tempi di esecuzione del procedimento (Legge n.241/90)

Sono previsti i seguenti tempi di esecuzione del procedimento:

1. **in data 18 settembre 2020** verranno approvate e pubblicate le graduatorie provvisorie. Le graduatorie sono consultabili sul sito internet dell'E.R.S.U. www.ersucagliari.it e nell'area riservata del Portale dello Studente. Le graduatorie degli studenti e studentesse con disabilità saranno consultabili esclusivamente dagli interessati¹⁴ sul Portale dello Studente.
2. **entro le ore 13:00 del 25 settembre 2020** gli interessati potranno presentare on line, attraverso il Portale dello Studente, eventuali istanze di riesame, motivate e documentate;
3. l'approvazione e la pubblicazione delle **graduatorie definitive di assegnazione dei posti alloggio e dell'ordine di assegnazione**, verrà effettuata entro il **13 ottobre 2020**. Le graduatorie sono consultabili sul sito internet dell'E.R.S.U. www.ersucagliari.it e nell'area riservata del Portale dello Studente. Le graduatorie degli studenti e studentesse con disabilità saranno consultabili esclusivamente dagli interessati¹⁵ sul Portale dello Studente.
4. l'approvazione e la pubblicazione delle **graduatorie definitive di assegnazione delle borse di studio**, verrà effettuata entro il **29 ottobre 2020**. Le graduatorie sono consultabili sul sito internet dell'E.R.S.U. www.ersucagliari.it e nell'area riservata del Portale dello Studente. Le graduatorie degli studenti e studentesse con disabilità saranno consultabili esclusivamente dagli interessati ¹⁶ nell'area riservata del Portale dello Studente.

Gli studenti e le studentesse richiedenti sono tenuti a verificare l'esattezza dei dati personali riportati nelle graduatorie provvisorie e definitive ed a segnalare tempestivamente all'E.R.S.U. le eventuali inesattezze riscontrate in relazione ai propri dati anagrafici, di reddito, di carriera universitaria e di merito. Il beneficio indebitamente percepito in assenza di una tempestiva segnalazione delle inesattezze sarà revocato e le somme riscosse e l'importo corrispondente al valore dei servizi effettivamente goduti, equivalenti alla borsa in denaro, dovranno essere restituiti.

Eventuali variazioni dell'anno di carriera, intervenute successivamente all'approvazione delle graduatorie definitive, dovranno essere tempestivamente segnalate, ai fini del riposizionamento in graduatoria.

Gli interessati potranno presentare ricorso gerarchico al Direttore Generale dell'E.R.S.U. di Cagliari entro 30 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie definitive.

Avverso le graduatorie definitive potranno essere esperiti i ricorsi giurisdizionali e amministrativi previsti dalla legge.

¹⁴ Art. 6 III comma del Dlgs n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali",

¹⁵ Art. 6 III comma del Dlgs n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali",

¹⁶ Art. 6 III comma del Dlgs n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali",



Il responsabile del procedimento amministrativo è la Dott.ssa Maria Grazia Medda, Responsabile dell'Ufficio Diritto allo Studio, Corso Vittorio Emanuele 68, Cagliari, tel. 070/20191.

Art. 15 - Esiti delle graduatorie e istanze di riesame

15.1 Graduatorie provvisorie

Nelle **graduatorie provvisorie** il richiedente può risultare:

- **IDONEO**: lo studente possiede i requisiti previsti dal bando e deve attendere la pubblicazione delle graduatorie definitive per verificare l'attribuzione del beneficio;
- **IDONEO CON ESITO SOSPESO**: a seguito della verifica effettuata in banca dati INPS, lo studente risulta essere in possesso di un'attestazione ISEE che non si applica alle prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario in favore dell'interessato, o contenente annotazioni relative a omissioni/difficoltà rilevate dall'Agenzia delle Entrate;
- **NON IDONEO**: lo studente non possiede i requisiti previsti dal bando o ha commesso errori materiali nella compilazione della domanda oppure, a seguito della verifica effettuata in banca dati INPS, non risulta essere in possesso di un'attestazione ISEE rilasciata ai sensi dell'art. 2 comma 3 e 4 del presente bando;

Lo studente con disabilità privo dei requisiti di accesso alla graduatoria generale risulterà escluso nella suddetta graduatoria, e sarà inserito nella graduatoria specifica se in possesso dei requisiti previsti dal bando agli artt. 2 e 5. Pertanto dovrà consultare tale ultima graduatoria, accedendo al Portale dello Studente con le sue credenziali, per verificare la sua effettiva posizione.

Gli studenti iscritti ad anni successivi al primo, che raggiungono i requisiti di merito previsti per l'accesso al presente bando con l'utilizzo del Bonus Covid risulteranno esclusi dalle graduatorie della Linea A e dovranno consultare gli esiti della specifica graduatoria della Linea B.

15.2 Istanze di riesame.

In relazione agli esiti delle graduatorie provvisorie gli interessati potranno presentare on line, attraverso il Portale dello Studente, entro le ore **13:00 del 25 settembre 2020**, un'istanza di riesame della domanda, per:

- la correzione di errori materiali relativi a dati riscontrabili in documenti aventi data certa anteriore alla data di scadenza per la presentazione della domanda;
- la modifica della situazione relativa ai requisiti economico-patrimoniali, **fatta salva la presentazione di una DSU per il rilascio dell'ISEE 2020 alla data di scadenza del bando**. A tal fine dovrà essere prodotta in allegato all'istanza di riesame una attestazione ISEE, in corso di validità, recante la dicitura **"si applica alle prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario"**, che non dovrà recare annotazioni relative a omissioni/difficoltà rilevate dall'Agenzia delle Entrate, pena l'irricevibilità. Saranno considerate valide a tal fine le attestazioni ISEE che saranno acquisite dalla banca dati INPS alla data del 25 settembre 2020.



In sede di riesame non sarà possibile:

- chiedere l'inserimento in graduatoria per l'assegnazione della borsa di studio, qualora la richiesta di borsa di studio non sia stata presentata con la compilazione dell'apposito format entro la data di scadenza prevista dall'art. 9 del presente bando;
- chiedere l'inserimento in graduatoria per l'assegnazione del posto alloggio, qualora la richiesta di posto alloggio non sia stata presentata con la compilazione dell'apposito format entro la data di scadenza prevista dall'art. 9 del presente bando;
- chiedere l'inserimento o la modifica delle preferenze relative all'alloggio;

15.3 Nelle graduatorie definitive il richiedente può risultare:

- **BENEFICIARIO:** lo studente possiede i requisiti richiesti dal bando ed ha diritto ad usufruire dei benefici richiesti;
- **IDONEO:** lo studente possiede i requisiti richiesti dal bando ma non può usufruire del beneficio richiesto per insufficienza delle risorse disponibili;
- **NON IDONEO:** lo studente non possiede i requisiti previsti dal bando, non ha presentato la documentazione prevista dal bando, o non ha sanato gli errori materiali presenti nella domanda. Lo studente con disabilità privo dei requisiti di accesso alla graduatoria generale risulterà escluso nella suddetta graduatoria, e sarà inserito nella graduatoria specifica se in possesso dei requisiti previsti dal bando agli artt. 2 e 5. Pertanto dovrà consultare tale ultima graduatoria accedendo con le sue credenziali al Portale dello Studente per verificare l'effettiva attribuzione del beneficio spettante.

Gli studenti iscritti ad anni successivi al primo, che raggiungono i requisiti di merito previsti per l'accesso al presente bando con l'utilizzo del Bonus Covid risulteranno esclusi dalle graduatorie della Linea A e dovranno consultare gli esiti della specifica graduatoria della Linea B.

Art. 16 - Attribuzione dei posti alloggio ed erogazione delle borse di studio

16.1 – Assegnazione posti alloggio

Entro un mese dalla pubblicazione delle graduatorie definitive sarà garantita agli studenti e le studentesse beneficiari la disponibilità dei servizi abitativi. L'attribuzione delle camere sarà effettuata d'ufficio sulla base dell'ordine di assegnazione, tenuto conto delle preferenze espresse all'atto della presentazione della domanda di posto alloggio.

1. L'ordine di assegnazione è determinato nel modo seguente:
 - a) gli studenti e studentesse iscritti ad anni successivi al primo vengono ordinati in una graduatoria unica, tenendo conto dei seguenti parametri:
 - coefficiente di merito determinato dal rapporto tra il numero di crediti formativi conseguiti (o di esami annuali superati, per i corsi ante riforma) e il numero di crediti (o di esami annuali) secondo l'anno di riferimento. Il numero dei crediti considerati ai fini del suddetto calcolo sarà di 60 per ogni anno frequentato. Il coefficiente di merito si ottiene dividendo il numero dei crediti formativi



conseguiti per 60 per il secondo anno di corso, per 120 per il terzo anno, per 180 per il quarto anno (o primo fuori corso della laurea triennale), per 240 per il quinto anno, per 300 per il sesto anno (o primo fuori corso dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico di durata quinquennale), per 360 per il primo fuori corso dei corsi di laurea magistrale a CU di sei anni. La formula è la seguente “CFU (crediti conseguiti) /n. CFU secondo l’anno di corso di riferimento”. Per gli iscritti al secondo anno fuori corso (per i corsi ante riforma) il numero degli esami annuali previsti per il calcolo del coefficiente è aumentato di tre;

- media ponderata dei voti riportati;
 - indicatore della situazione economica equivalente;
- b) gli studenti e studentesse iscritti al primo anno vengono ordinati in una seconda graduatoria basata sull’indicatore economico.
2. L’assegnazione degli alloggi avviene elaborando le due graduatorie, con un rapporto di uno studente matricola ogni tre degli anni successivi.

L’ordine di assegnazione con l’indicazione delle camere assegnate, redatto elaborando le graduatorie definitive, sarà pubblicato entro il 13 ottobre 2020, unitamente alle suddette graduatorie ed alle informazioni relative ai tempi ed alle modalità di presa di possesso delle camere.

Per le modalità di assegnazione delle camere si rinvia alla consultazione dell’apposito Allegato.

Gli studenti beneficiari di posto alloggio per l’A.A.2019/20, che risultino idonei nelle graduatorie provvisorie di assegnazione dei posti alloggio, possono continuare a fruire del servizio fino alla pubblicazione delle graduatorie definitive di posto alloggio, dietro pagamento dell’importo della retta alloggio indicato per gli studenti beneficiari di borsa dall’art. 26, rapportato al suddetto periodo di fruizione.

16.2 – Assegnazione posti alloggio a studenti con disabilità

L’assegnazione dei posti alloggio riservati agli studenti e le studentesse con disabilità sarà effettuata d’ufficio prima della pubblicazione dell’ordine di assegnazione generale, tenendo conto delle esigenze specifiche che gli stessi dovranno manifestare contattando l’Ufficio alloggi competente per la Casa dello Studente di Via Trentino.

A causa dell’emergenza sanitaria in atto, che impone il distanziamento interpersonale, non potrà essere assegnato d’ufficio un compagno di camera agli studenti e studentesse con disabilità.

Gli studenti e le studentesse con disabilità, potranno chiedere l’assegnazione di un compagno di camera individuandolo direttamente fra gli studenti e le studentesse presenti fra gli idonei nelle graduatorie provvisorie posto alloggio, a condizione che risultino beneficiari nelle graduatorie definitive.

L’indicazione del compagno di camera, accompagnata da apposita liberatoria sottoscritta dagli interessati, che saranno tenuti al rispetto dei protocolli vigenti, dovrà essere comunicata all’Ufficio alloggi competente per la Casa dello Studente di Via Trentino entro il 25 settembre 2020. I suddetti compagni di camera non parteciperanno all’assegnazione generale.



16.3 – Rinvio al regolamento alloggi.

In materia di assegnazione e occupazione dei posti alloggio, per quanto non specificamente disciplinato dal presente bando, si invitano i beneficiari a consultare l'apposito regolamento delle Case dello Studente ed i relativi addendum, disponibili sul sito www.ersucagliari.it.

16.4 – Erogazione prima rata borsa di studio

La prima rata semestrale delle borse di studio agli studenti e le studentesse beneficiari che risultino regolarmente iscritti per l'A.A.2020/21, sarà erogata entro il **31 dicembre 2020**. Agli altri studenti sarà erogata successivamente alla regolarizzazione dell'iscrizione, che dovrà essere comunicata entro il 31 marzo 2021, con le modalità che saranno indicate dall'Ufficio, pena la decadenza dal beneficio.

Agli studenti e le studentesse che risulteranno aver concluso la carriera universitaria entro il 30/11/2020 non sarà erogata la borsa di studio richiesta per l'A.A.2020/21 per la suddetta carriera.

Agli studenti e le studentesse nei confronti dei quali è in corso un procedimento di accertamento economico o di merito, relativo anche ad anni accademici precedenti, viene sospeso il pagamento della borsa di studio in attesa della conclusione del procedimento.

Tutti i beneficiari di borsa di studio devono obbligatoriamente fornire all'Ente il codice IBAN di un conto ad essi intestato, accedendo al Portale dello Studente e compilando l'apposito campo, per consentire l'accredito degli importi spettanti.

Nel caso in cui l'IBAN venga comunicato successivamente alla data del 20 novembre 2020 la prima rata della borsa di studio non potrà essere erogata entro il 31 dicembre 2020.

L'accredito può essere effettuato su conto corrente intestato o cointestato allo studente, o carta prepagata dotata di codice IBAN, con esclusione dei libretti postali. Qualora lo studente comunichi un IBAN errato, relativo ad un conto intestato ad altra persona, o ad un conto chiuso all'atto del pagamento, l'eventuale penale applicata dalla Tesoreria sarà addebitata allo studente.

Gli studenti e le studentesse che non comunicheranno con le modalità suindicate le proprie coordinate bancarie entro il termine ultimo del 31 marzo 2021 saranno dichiarati decaduti dal beneficio.

16.5 – Erogazione seconda rata borsa di studio iscritti ad anni successivi al primo e studenti con disabilità

Il pagamento della seconda rata semestrale agli studenti e studentesse effettivamente iscritti per l'A.A. 2020/21 in regolare corso di studi agli anni successivi al primo ed agli studenti e studentesse con disabilità, sarà autorizzato entro il 30 giugno 2021, **senza l'obbligo di presentazione di alcuna autocertificazione di merito**, fatta salva l'acquisizione dei fondi da parte dell'ERSU.

16.6 – Erogazione seconda rata borsa di studio iscritti al primo anno

Il pagamento della seconda rata semestrale agli studenti e studentesse iscritti al primo anno dei corsi di laurea di primo e secondo livello, sarà autorizzato, fatta salva l'acquisizione dei fondi da parte dell'ERSU:

- a) entro il 31 luglio 2021, se alla data del 10 luglio 2021 avranno autocertificato sul Portale dello Studente il conseguimento di 20 CFU.



b) entro il 31 marzo 2022, se entro il 10 dicembre 2021, avranno autocertificato sul Portale dello Studente il conseguimento di 20 CFU entro il 30 novembre 2021.

Tale autocertificazione è richiesta esclusivamente ai beneficiari iscritti al primo anno dei corsi di primo e secondo livello.

Sono ritenuti validi a tal fine i crediti previsti per il corso di studio al quale gli studenti sono iscritti nell'anno di conseguimento della borsa o per quello cui si iscrivono nell'anno successivo, anche se diverso da quello precedente.

Per il conseguimento dei predetti CFU non è previsto l'utilizzo di alcun bonus.

Non saranno presi in considerazione a tal fine i crediti formativi relativi a:

- esami convalidati parzialmente, per i quali è richiesta una ulteriore integrazione di CFU formativi ai fini della votazione finale;
- moduli di esami per i quali non è stata superata la prova conclusiva;
- tirocini formativi non ancora conclusi alle date di scadenza sopraindicate;
- corsi integrati qualora non siano stati sostenuti tutti i moduli previsti;
- esami in soprannumero, non utili al conseguimento del titolo;
- esami convalidati da una carriera precedente a seguito di rinuncia agli studi; la preclusione varrà per l'anno successivo (o gli anni successivi) alla convalida e per un numero di anni di carriera pari a quelli convalidati ¹⁷.

Qualora entro il 30 novembre 2021 lo studente iscritto al primo anno non abbia conseguito almeno 20 CFU, la borsa di studio verrà revocata secondo le modalità indicate nell'art. 27 del presente bando.

Per gli iscritti e le iscritte al primo anno dei corsi di terzo livello, l'erogazione della seconda rata sarà effettuata se in possesso dei requisiti per l'ammissione alla frequenza del secondo anno di corso.

Gli studenti e le studentesse con disabilità iscritti al primo anno non devono rispettare i criteri di merito relativi al pagamento della seconda rata e alla revoca del beneficio.

16.7 Comunicazioni sui pagamenti e disponibilità degli importi

Gli avvisi relativi ai pagamenti delle provvidenze economiche sono pubblicati sul sito istituzionale www.ersucagliari.it e sul Portale dello Studente.

Gli studenti e le studentesse beneficiari sono tenuti a consultare periodicamente il sito dell'ERSU per informarsi sulle date di erogazione degli importi in loro favore.

¹⁷ "Ad esempio:

- gli esami convalidati relativi al primo anno non saranno presi in considerazione per la partecipazione al concorso per il secondo anno di carriera;
- gli esami convalidati relativi al primo e secondo anno non saranno presi in considerazione per la partecipazione al concorso per il secondo e terzo anno, e così via."



Si precisa che il termine indicato per l'autorizzazione dei pagamenti è inteso come data di adozione dell'atto con il quale l'ERSU dispone il pagamento. L'effettiva disponibilità della somma sul conto dello studente avverrà nei giorni successivi, con tempistiche variabili in funzione dei tempi di accredito degli Istituti di Credito.

CAPO IV BORSE DI STUDIO

Art. 17 - Stanziamenti e ripartizione Borse di Studio

Le borse di studio sono finanziate da:

- 1) gettito derivante dalla tassa regionale per il diritto allo studio versata dagli studenti;
- 2) risorse dell'Ente;
- 3) contributo assegnato dalla Regione Sardegna in attuazione della L.R. n.25/2002, che potrà essere rendicontato sui fondi della programmazione PO FSE 2014-2020;
- 4) quota del Fondo Integrativo Statale per le borse di studio;
- 5) eventuali risorse comunitarie disponibili derivanti da una riprogrammazione del POR Sardegna 2014/20 o da economie di interventi delle azioni in capo alla Regione Sardegna.

La somma iniziale stanziata a valere sui suddetti fondi per l'A.A. 2020/21 è di euro 24.208.462,86 fatta salva la verifica sull'effettiva disponibilità degli stessi.

Sarà disposto un incremento dello stanziamento a seguito della ripartizione del Fondo Integrativo Statale per l'anno 2020, e qualora nel corso dell'anno si rendessero disponibili eventuali ulteriori somme.

Ai sensi dell'art. 16 della L.R. 15.01.1991, n. 7, il 2% dello stanziamento è riservato agli studenti e le studentesse in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, lett. a) e b) della medesima legge¹⁸, che abbiano i requisiti di cui al presente bando.

Agli studenti e le studentesse con disabilità è riservata una quota di stanziamento, a valere sulla quota erogata con i fondi regionali, pari a euro 250.000,00 -fatti salvi eventuali incrementi-, ripartita secondo le modalità indicate al successivo comma del presente articolo.

Agli studenti e le studentesse del primo anno è riservata una quota pari ad 1/3 dello stanziamento, agli studenti e le studentesse iscritti agli anni successivi è riservata una quota pari a 2/3 dello stanziamento.

¹⁸ "Sono destinatari degli interventi previsti dalla presente legge:

- a) coloro che siano nati in Sardegna, che abbiano stabile dimora fuori del territorio regionale e che conservino la nazionalità italiana, nonché i coniugi ed i discendenti, anche se non nati in Sardegna, purché abbiano almeno un genitore sardo;
- b) i figli di cittadini di origine sarda che conservino la nazionalità italiana;
- c) [omississ]."



Eventuali importi non attribuiti per mancanza di aventi diritto in una delle due categorie, saranno distribuiti fra gli aventi diritto dell'altra categoria. La quota riservata agli studenti del primo anno graverà prioritariamente sui finanziamenti indicati ai punti 1), 2) e 4).

Lo stanziamento risulta ripartito nel seguente modo:

primo anno	euro 7.826.431,20
riserva ex art.16 L.R. n.7/1991	euro 479.196,26
anni successivi	euro 15.652.862,40

Per gli studenti e le studentesse iscritti al primo anno la ripartizione delle borse sarà effettuata in proporzione al numero degli idonei presenti nelle graduatorie di cui all'art. 9 punto 1) del presente bando.

La ripartizione dello stanziamento fra gli studenti e le studentesse iscritti ad anni successivi al primo sarà effettuata in proporzione al numero degli aventi diritto, quali risulteranno sulla base delle graduatorie definitive, distinte per anno e corso di studi, garantendo l'attribuzione di almeno una borsa di studio per ciascun anno e corso di studi.

Il conferimento delle borse di studio sarà effettuato sulla base della suddetta ripartizione. Le eventuali somme residue saranno assegnate prioritariamente allo stesso corso di studi, successivamente ai corsi della stessa facoltà, quindi alle graduatorie all'interno delle quali è presente il resto di importo più elevato ad esclusione degli iscritti e iscritte al primo anno, fino ad esaurimento dei fondi.

Qualora l'importo stanziato non consenta l'assegnazione della borsa di studio a tutti gli aventi diritto, verrà disposto lo scorrimento della graduatoria, con l'utilizzo della quota assegnata a seguito della ripartizione del Fondo Integrativo Statale per l'anno 2020, e di eventuali altre risorse che si rendessero disponibili.

Gli studenti che raggiungono i requisiti di merito previsti per l'accesso ai benefici del presente bando con l'utilizzo del "Bonus Covid", inseriti nelle graduatorie separate della Linea B, redatte secondo i criteri indicati all'art. 9.3, parteciperanno alla ripartizione delle eventuali risorse che dovessero risultare ancora disponibili dopo il soddisfacimento di tutti gli aventi diritto presenti nella graduatoria della Linea A.

Art. 18 - Importi borse di studio

La borsa di studio è corrisposta in denaro e in servizi, da fruire entro l'anno accademico.

L'importo annuo per gli studenti aventi diritto **della graduatoria della linea A**, erogato in due rate semestrali, è stabilito nel modo seguente:

<i>Status degli studenti</i> <i>importo borsa</i> <i>valore max</i>	<i>servizio abitativo</i> <i>(valore 1.769,25 euro</i> <i>calcolato su 10,5 mesi)</i>	<i>servizio mensa</i> <i>(valore 609,52 euro)</i> <i>275 pasti</i>	<i>importo</i> <i>massimo in</i> <i>denaro</i>	<i>importo minimo in</i> <i>denaro</i>
Fuori sede euro 5.258,00	valore servizio detratto dalla borsa di studio	valore servizio detratto dalla borsa di studio	euro 2.879,23	euro 1.483,00
Fuori sede euro 5.258,00		valore servizio detratto dalla borsa di studio	euro 4.648,48	euro 2.324,24
Pendolari euro 2.899,00			euro 2.899,00	euro 1.483,00
Sede euro 1.982,00		1 pasto al giorno in aggiunta	euro 1.982,00	euro 991,00

Agli studenti e le studentesse iscritti al primo anno fuori corso dei corsi indicati ai nn. 1, 2 e 3 dell'art.6 del presente bando, ed agli studenti e le studentesse con disabilità iscritti al secondo anno fuori corso dei suddetti corsi è assegnato un solo semestre di borsa.

L'importo della borsa di studio per gli studenti aventi diritto utilmente collocati nella graduatoria della linea B, finanziabili sulla base delle risorse disponibili, è pari all'80% del valore della borsa di studio previsto per gli studenti fuori sede, pendolari e in sede della graduatoria della Linea A.

Lo status di studente in sede, pendolare e fuori sede è determinato secondo i criteri previsti dal successivo art. 19.

La mancata presentazione dell'autocertificazione dello status di fuori sede entro il 1 febbraio 2021, comporta l'attribuzione dello status di pendolare e la rideterminazione del valore in denaro della borsa di studio.



L'importo massimo della borsa in denaro viene corrisposto agli studenti e le studentesse il cui Indicatore della situazione economica equivalente universitaria (ISEE) sia inferiore o uguale a 15.750,88 euro (pari ai due terzi del limite indicato nell'articolo 2 del bando di concorso). Per ISEE superiore, la borsa in denaro viene proporzionalmente ridotta sino all'importo minimo ¹⁹.

Per gli studenti e le studentesse beneficiari di borsa di studio e di posto alloggio l'importo in denaro della borsa resterà comunque invariato in caso di decadenza o non fruizione dell'alloggio, e di rinuncia al posto alloggio, se presentata dopo il termine previsto per la presentazione delle istanze di riesame delle graduatorie provvisorie (25 settembre 2020, ore 13:00).

Gli studenti e le studentesse beneficiari di borsa di studio che diventano titolari di posto alloggio nel corso dell'anno conserveranno la borsa assegnata ma saranno tenuti al pagamento della retta per il periodo di fruizione del servizio, in ragione di euro 169,00 mensili, indipendentemente dalla fascia di appartenenza e dalla tipologia della camera.

La borsa di studio è esente dall'imposta sui redditi²⁰, ma deve essere dichiarata ai fini del calcolo dell'ISEE con le modalità indicate dal DPCM n.159/2013.

Art. 19 - Status di sede, pendolare e fuori sede

Ai fini del riconoscimento dello status di sede, pendolare e fuori sede, vengono stabili i seguenti criteri:

- a) gli studenti e le studentesse che frequentano la sede di **Cagliari** sono considerati **"in sede"** se residenti nei comuni di Cagliari, Assemini, Decimomannu, Elmas, Monserrato, Quartucciu, Quartu S. Elena, Selargius. Sono considerati **"pendolari"** se residenti nei comuni di Capoterra, Dolianova, Maracalagonis, Monastir, San Sperate, Sarroch, Serdiana, Sestu, Settimo S. Pietro, Sinnai, Soleminis, Ussana, Uta, Villa S. Pietro.
- b) Gli studenti e le studentesse che frequentano la sede staccata di **Nuoro** sono considerati **"in sede"** se residenti nei comuni di Nuoro e Oliena. Sono considerati **"pendolari"** se residenti nei comuni di Dorgali, Fonni, Galtelli, Mamoiada, Oniferi, Orani, Orgosolo, Orotelli, Orune, Ottana e Sarule.
- c) Gli studenti e le studentesse che frequentano la sede staccata di **Oristano** sono considerati **"in sede"** se residenti nei comuni di Oristano, Arborea, Baratili, Cabras, Milis, Nurachi, Ollastra, Riola Sardo, S.Vero Milis, Santa Giusta, Simaxis, Terralba e Zeddiani. Sono considerati **"pendolari"** se residenti nei comuni di Allai, Bauladu, Bonarcado, Fordongianus, Guspini, Marrubiu, Narbolia, Palmas Arborea, Seneghe, S. Nicolò Arcidano, Santulussurgiu, Siamaggiore, Siamanna, Siapiccia, Solarussa, Tramatzu, Uras, Usellus, Villanova Truschedu, Villaurbana e Zerfaliu.

Vengono inoltre considerati in sede gli studenti e le studentesse appartenenti a nucleo familiare proprietario di immobili ad uso abitativo nella località presso cui ha sede la struttura universitaria frequentata e nei relativi comuni considerati sede indipendentemente dalla residenza.

¹⁹ Delibera G. R. n. 35/32 del 9 luglio 2020.

²⁰ Legge 13 agosto 1984 n.476 e Circolare n.109/E del 06/04/1995 del Ministero delle Finanze.



E' attribuito lo status "in sede" agli studenti sottoposti a misure restrittive della libert  personale.

19.1 - Studenti fuori sede

Viene riconosciuto lo status di fuori sede agli studenti e le studentesse residenti in comuni diversi da quelli su indicati, a condizione che alloggino a titolo oneroso nei pressi della sede universitaria utilizzando le strutture dell'Ente, alloggi di privati o di altri Enti per un periodo non inferiore a 10 mesi, o per un periodo non inferiore a 5 mesi se beneficiari di rata semestrale in qualit  di iscritti al primo anno fuori corso.

Al fine dell'attribuzione dello status di fuori sede, all'atto della compilazione della domanda on line, gli studenti e le studentesse dovranno dichiarare l'intenzione di alloggiare a titolo oneroso nei pressi della sede universitaria, e dovranno confermare lo status di fuori sede presentando l'autocertificazione prevista dal comma successivo. **Agli studenti e le studentesse che, all'atto di compilazione della domanda, non esprimono l'intenzione di assumere domicilio a titolo oneroso presso la sede universitaria,   assegnato, ai fini della determinazione dell'importo della borsa, lo status di pendolare.**

Gli studenti che risultano in graduatoria in qualit  di iscritti ad un corso di laurea con sede diversa da quella effettivamente frequentata, possono presentare apposita comunicazione attraverso l'invio di un ticket sul Portale dello Studente, indicando la sede del corso di laurea al quale sono iscritti, entro il 10/11/2020, ai fini della corretta attribuzione dello status.

Lo status di fuori sede dovr  essere confermato accedendo al Portale dello Studente, e compilando l'apposita autocertificazione, entro il **1 febbraio 2021**.

Ai beneficiari che non presentano la prescritta autocertificazione entro la suddetta scadenza, sar  attribuito d'ufficio, ai fini della determinazione dell'importo della borsa di studio, lo status di pendolare, e l'importo in denaro della seconda rata sar  calcolato a conguaglio in base a tale status.

Gli studenti e le studentesse stranieri, la cui famiglia non risiede in Italia, sono comunque considerati fuori sede indipendentemente dalla residenza in Italia.

Qualora dovessero intervenire variazioni alla normativa vigente in materia di assegnazione e conferma dello status di fuori sede, si provveder  ad adottare gli atti necessari all'adeguamento del presente bando alle nuove norme, e a darne informazione mediante pubblicazione di appositi avvisi sul sito ufficiale dell'Ente.

Art. 20 - Premio di laurea

Lo studente titolare di borsa di studio per l'A.A.2019/20 all'ultimo anno di regolare corso di studi, che consegna la laurea o la laurea magistrale entro la durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici, beneficia di un'integrazione della borsa pari alla met  dell'importo in denaro ricevuto nell'ultimo anno di corso. Tale disposizione si applica anche agli studenti e le studentesse iscritti prima della riforma universitaria.

Qualora le risorse disponibili risultino non sufficienti a consentire l'erogazione dell'integrazione a tutti i richiedenti in possesso dei requisiti di cui al comma 1, non sar  riconosciuta l'integrazione agli studenti che ne hanno gi  beneficiato per un ciclo di studi.



Ai fini del presente articolo la durata normale del corso di studio è aumentata di un semestre per gli studenti e le studentesse che accedono contemporaneamente ai percorsi formativi di cui all'art. 3 D.M. n. 616 del 2017²¹.

Per fruire dell'integrazione, gli studenti e le studentesse che conseguono la laurea nell'A.A. 2019/20 dovranno seguire le indicazioni che saranno fornite con apposito avviso che sarà pubblicato sul sito dell'Ente entro marzo 2021.

Qualora lo studente sia beneficiario di borsa di studio per il corrente anno accademico quale iscritto al primo anno fuori corso e consegua la laurea in regolare corso di studio, la rata semestrale percepita sarà convertita in premio di laurea.

Lo studente beneficiario di borsa di studio annuale per l'A.A. 2020/2021 che dovesse laurearsi in anticipo rispetto alla durata legale del corso, se regolarmente iscritto all'ultimo anno per il suddetto anno accademico, percepirà l'intera borsa di studio e potrà beneficiare del premio di laurea secondo le disposizioni del presente articolo. Qualora invece lo studente beneficiario di borsa di studio annuale per l'A.A. 2020/2021 consegua la laurea in anticipo rispetto alla durata legale del corso entro la sessione straordinaria dell'A.A. 2019/20, per la carenza del requisito dell'iscrizione per l'A.A. 2020/21 decade dal beneficio assegnato, ma se beneficiario di borsa di studio nell'A.A. 2020/21, la rata semestrale percepita sarà convertita in premio di laurea e non sarà erogata la seconda rata.

Art. 21 - Borse di studio e posti alloggio – primo anno lauree magistrali o primo anno fuori corso laurea triennale

Gli studenti e le studentesse che conseguono il diploma di laurea triennale di primo livello nella sessione autunnale o straordinaria dell'A.A. 2019/20, ai quali l'Università degli Studi di Cagliari consente l'iscrizione, per l'A.A. 2020/21, al primo anno dei corsi di laurea magistrale, possono convertire la domanda, presentata in qualità di iscritti al primo anno fuori corso, in richiesta di partecipazione al concorso primo anno laurea magistrale.

Il numero dei posti alloggio messi a concorso è equivalente al numero dei posti che si renderanno disponibili a seguito di decadenza dal beneficio degli studenti e le studentesse già titolari di alloggio, che conseguono la laurea entro il 28 febbraio 2021.

Per l'inserimento in graduatoria e per l'attribuzione dei benefici si farà comunque riferimento alle graduatorie definitive borse di studio e servizi abitativi primo anno – corsi di laurea di secondo livello.

Gli studenti e le studentesse beneficiari di borsa di studio e/o di posto alloggio in qualità di iscritti in ipotesi al primo anno del corso di laurea magistrale, che non conseguono la laurea triennale entro il 28 febbraio 2021, possono convertire la domanda presentata a tale titolo, in richiesta di partecipazione al concorso per il primo anno fuori corso della laurea triennale, se in possesso dei requisiti di merito previsti dal bando.

²¹ Percorsi formativi per l'acquisizione di 24 crediti formativi per la partecipazione ai concorsi per l'insegnamento nella scuola secondaria.



Le istanze di conversione della domanda, dovranno essere presentata attraverso ticket sul Portale dello Studente entro la data del **28 febbraio 2021**.

Art. 22 - Esonero tasse e rimborso tassa regionale per il diritto allo studio

Gli studenti e le studentesse sono tenuti a versare le tasse di iscrizione e la tassa regionale per il diritto allo Studio, secondo le modalità e gli importi previsti dal regolamento tasse universitarie per l'A.A. 2020/21.

Gli studenti e le studentesse beneficiari e idonei presenti nelle graduatorie della Linea A e della Linea B delle borse di studio, sono esonerati dal pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario, della tassa di iscrizione e dei contributi universitari ²².

L'ERSU invia i dati delle graduatorie provvisorie e definitive all'Università ed agli Istituti indicati nell'art. 1 per consentire l'applicazione dell'esonero agli aventi diritto.

Sono confermati i casi di esonero dal pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario previsti dalla vigente normativa nazionale e regionale.

Gli studenti e le studentesse esonerati dal pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio per l'A.A. 2020/21 che abbiano effettuato per errore il versamento della stessa, possono richiederne il rimborso.

L'istanza di rimborso della tassa regionale versata per l'A.A. 2020/21 dovrà essere presentata attraverso l'invio di un ticket dalla propria area riservata del Portale dello Studente entro il 30 aprile 2021, unitamente alla seguente documentazione:

- a) attestazione relativa all'esonero dal pagamento;
- b) ricevuta del versamento della tassa.

Non verranno accolte istanze di rimborso per versamenti effettuati negli anni accademici precedenti.

²² Art. 9 comma 2 D. Lgs. n.68/2012.

CAPO V POSTI ALLOGGIO

Art. 23 - Servizi abitativi: ammissione ai posti alloggio

Possono accedere al concorso gli studenti e le studentesse che frequentano i corsi presso la sede di Cagliari e che non siano residenti nei comuni di cui all'art. 19 lettera a).

Gli studenti e le studentesse richiedenti non devono appartenere ad un nucleo familiare proprietario di immobile ad uso abitativo nella città di Cagliari o nei suddetti comuni.

Art. 24 - Ubicazione e ripartizione dei posti alloggio

I posti a concorso, in camera singola e camera doppia temporaneamente assegnata ad uso singola, sono distribuiti nelle seguenti strutture abitative:

Ubicazione dei posti			
Sedi	in singola	in doppia uso singola	totale
Casa dello Studente via Biasi	31	43	74
Casa dello Studente via Businco	14	93	107
Casa dello Studente via Trentino	38	92	130
Casa dello Studente via Trentino (riservati a studenti con disabilità)	7	18	25
Foresteria Via Sassari	2	11	13
totale	92	257	349

Le camere doppie sono assegnate ad uso singola per il perdurare dell'emergenza sanitaria da COVID-19. Al venir meno di tale emergenza, e del conseguente obbligo di garantire il distanziamento interpersonale, si provvederà, attraverso lo scorrimento della graduatoria degli aventi diritto non beneficiari di posto alloggio, ad assegnare il secondo posto letto, con le modalità indicate dall'art. 25 del presente bando.

24.1 – Ripartizione dei posti alloggio

I posti alloggio disponibili (non riservati a studenti con disabilità) sono così ripartiti:

- iscritti al primo anno	79
- iscritti anni successivi	239
- riserva ex art.16 L.R. n.7/1991	6



Per gli studenti e le studentesse iscritti al primo anno la ripartizione dei posti alloggio (in camera doppia) sarà effettuata in proporzione al numero degli idonei presenti nelle graduatorie di cui all'art. 9 punto 1) del presente bando.

Le ripartizioni dei posti alloggio (e delle camere singole) per gli studenti e le studentesse iscritti ad anni successivi al primo saranno effettuate in proporzione al numero degli aventi diritto, quali risulteranno sulla base delle graduatorie definitive, distinte per anno e corso di studi, garantendo l'attribuzione di almeno un posto alloggio per ciascun anno e corso di studi.

I posti residui, dopo l'assegnazione effettuata con riferimento proporzionale al numero degli aventi diritto di ciascun anno e corso di studi, saranno attribuiti prioritariamente allo stesso corso di studi, successivamente alla stessa facoltà, quindi alle graduatorie che hanno una percentuale maggiore di domande non soddisfatte in relazione ai posti assegnati.

I criteri di assegnazione delle camere sono indicati nell'art. 16.1 del presente bando di concorso-

Gli studenti che raggiungono i requisiti di merito previsti per l'accesso ai benefici del presente bando con l'utilizzo del "Bonus Covid", inseriti nelle graduatorie separate della Linea B, parteciperanno all'assegnazione degli eventuali posti alloggio che dovessero risultare ancora disponibili dopo il soddisfacimento di tutti gli aventi diritto presenti nelle graduatorie della linea A.

24.2 –Posti alloggio per studenti con disabilità e servizio di accompagnamento

I posti alloggio messi a concorso per gli studenti e le studentesse con disabilità (n.1 in camera singola e n.18 in camera doppia ad uso singola) sono ubicati presso la Casa dello Studente di via Trentino.

Sono disponibili presso la suddetta struttura ulteriori n. 6 posti alloggio, in camere singole appositamente attrezzate, per studenti non deambulanti.

I suddetti posti sono così ripartiti: n. 6 riservati agli iscritti e le iscritte al primo anno e n. 19 riservati agli studenti e le studentesse iscritti ad anni successivi al primo.

Gli studenti e le studentesse possono indicare un eventuale compagno di camera secondo le modalità previste nell'art. 16.2 del presente bando.

In caso di non assegnazione di posti per studenti non deambulanti per mancanza di domande, e di ulteriore disponibilità di posti riservati a studenti con disabilità alla data di ultimazione dell'assegnazione dei posti a bando, i posti disponibili saranno destinati a studenti con disabilità non in possesso dei requisiti di reddito e di merito, alle condizioni e modalità previste nel "Regolamento delle Case dello Studente". In caso di assenza di richieste di studenti con disabilità, i posti disponibili potranno essere destinati ad altri studenti, alle condizioni e modalità previste dal succitato Regolamento.

Gli studenti con disabilità titolari di posto alloggio potranno usufruire di un servizio di accompagnamento alle mense universitarie, alle facoltà per la frequenza alle lezioni e alle attività didattiche, e ad eventuali visite mediche.



Il servizio è condizionato alla disponibilità di studenti collaboratori disposti a svolgerlo, e alle risorse finanziarie allo scopo previste in bilancio. L'ERSU si riserva di valutare ulteriori iniziative nei limiti delle risorse disponibili.

Nel caso di disponibilità limitata il servizio viene erogato tenendo conto della posizione in graduatoria posti alloggio, unitamente alla valutazione della situazione individuale in termini di tipologia e grado di disabilità, situazione economica familiare, interventi forniti da terzi. La richiesta deve essere presentata alla Casa dello Studente di via Trentino all'atto dell'assegnazione del posto alloggio, allegando tutta la documentazione necessaria alla valutazione della situazione individuale.

È fatta salva la possibilità di accogliere domande presentate oltre il termine che sarà indicato in appositi avvisi, nel caso in cui residuino risorse disponibili.

Il servizio di accompagnamento è gratuito per gli studenti e le studentesse il cui ISEE è inferiore ai 2/3 del reddito soglia previsto per l'accesso al concorso. Per gli altri studenti il servizio è gratuito per quattro ore giornaliere, per le restanti ore è previsto a loro carico un contributo di 2,50 euro all'ora, da versare entro il giorno 10 del mese successivo a quello di effettiva fruizione del servizio. In caso di ritardo di pagamento, comunque entro 60 giorni dalla scadenza è prevista l'applicazione degli interessi di mora.

Art. 25 - Validità graduatorie e riassegnazione dei posti alloggio

Le graduatorie sono valide sino al 31 marzo 2021.

Qualora, a conclusione delle assegnazioni, si rendano disponibili posti alloggio, sarà attivata, sul Portale dello Studente, previa pubblicazione di apposito avviso sul sito dell'Ente, la procedura per la conferma dell'interesse all'alloggio, pena la decadenza dal beneficio, per gli studenti e le studentesse idonei non beneficiari che non partecipano alla prima fase di assegnazione.

I posti che si renderanno disponibili verranno riassegnati a coloro che hanno confermato l'interesse all'alloggio in base ad una graduatoria parametrica generale di riassegnazione distinta per iscritti al primo anno e iscritti ad anni successivi al primo (quest'ultima distinta per linea A e linea B). Dette graduatorie verranno pubblicate sul Portale dello Studente.

Dopo il 31 marzo 2021, o comunque al termine delle assegnazioni dei posti alloggio agli aventi diritto, i posti disponibili potranno essere destinati a studenti interessati all'alloggio, anche per brevi periodi, alle condizioni e modalità previste nel "Regolamento delle Case dello Studente", il quale disciplina altresì le condizioni e le modalità per l'ospitalità occasionale. A tal fine sarà pubblicato apposito avviso sul sito dell'Ente.

Art. 26 - Importi delle rette alloggio

Il costo complessivo dell'alloggio per gli studenti e le studentesse beneficiari di borsa di studio, sarà coperto dalla quota borsa di studio in servizio alloggio e da una quota integrativa a carico dell'Ente.



Gli studenti e le studentesse titolari di posto alloggio che partecipano durante l'anno accademico a programmi di mobilità internazionale, possono chiedere il rimborso della quota del servizio alloggio detratto dalla borsa di studio per il periodo di permanenza all'estero alle condizioni previste nel regolamento delle Case dello Studente, se rilasciano apposita liberatoria per l'utilizzo del posto letto da parte dell'Ente durante detto periodo. In ogni caso le richieste di rimborso saranno accolte fatta salva la disponibilità delle risorse nel bilancio dell'Ente, in misura proporzionale allo stanziamento previsto a tal fine, e per un massimo di sei mesi.

Gli importi delle rette mensili, per gli studenti e le studentesse titolari di posto alloggio e non beneficiari di borsa di studio, sono così determinati:

- a) prima fascia: ISEE sino a due terzi del limite massimo di riferimento previsto dall'articolo 2 del presente bando (euro 15.750,88):

importo camera singola	euro 67,00
importo camera doppia	euro 53,00

- b) seconda fascia: ISEE compreso fra i due terzi e la soglia di riferimento:

importo camera singola	euro 107,00
importo camera doppia	euro 79,00

Per gli studenti e le studentesse titolari di borsa di studio concessa da altri enti o istituzioni, di importo pari o superiore a quello in denaro della borsa di studio (al netto del solo servizio mensa) previsto dal presente bando per gli studenti e le studentesse fuori sede nella prima fascia ISEE, l'importo della retta mensile dovuto è pari a euro 169,00 indipendentemente dalla tipologia della camera assegnata.

Gli studenti e le studentesse titolari di posto alloggio a pagamento che partecipano durante l'anno accademico a programmi di mobilità internazionale e rilasciano apposita liberatoria per l'utilizzo del posto letto da parte dell'Ente durante la permanenza all'estero, alle condizioni previste dal regolamento delle Case dello Studente, non sono tenuti al pagamento della retta per detto periodo per un massimo di sei mesi.

Per la presa di possesso dell'alloggio assegnato è previsto il versamento di una cauzione pari a 150,00 euro, che dovrà essere versata anche dai titolari di borsa di studio.

CAPO VI

PERDITA DELLA TITOLARITÀ DEI BENEFICI

Art. 27 - Cause di decadenza e incompatibilità

La borsa di studio è incompatibile con altre forme di contributo di natura pecuniaria, fatta eccezione per i contributi per la partecipazione a programmi di mobilità internazionale. Lo studente legittimato a godere di più forme di assistenza è tenuto ad esercitare l'opzione²³.

Gli studenti e le studentesse beneficiari di borsa di studio assegnata da altri organismi per la durata legale del corso di studi attualmente frequentato saranno esclusi dalla fruizione della borsa di studio di cui al presente bando per tutti gli anni di carriera del suddetto corso.

Sono esclusi dai benefici gli studenti e le studentesse in possesso di un titolo di studio di pari livello o superiore al corso di studi per il quale concorrono.

La concessione dei benefici è subordinata alla dichiarazione dell'interessato dell'inesistenza di debiti nei confronti dell'Ente, dell'Amministrazione regionale e delle sue società controllate e partecipate, dichiarati inesigibili negli ultimi cinque anni o, comunque, non totalmente recuperati²⁴.

Il diritto ai benefici attribuiti dall'Ente decade in caso di rinuncia agli studi, e lo studente deve effettuare la restituzione delle somme rimosse e dell'equivalente in denaro dei servizi fruiti per la suddetta carriera.

Il diritto ai benefici attribuiti dall'Ente decade altresì in caso di trasferimento ad altra università, qualora quest'ultimo sia effettuato nel corso dello stesso anno accademico, per il quale lo studente deve effettuare la restituzione delle somme rimosse e dell'equivalente in denaro dei servizi fruiti.

Lo studente che consegue la laurea entro la sessione straordinaria dell'A.A. 2019/20, deve comunicare tempestivamente all'Ufficio Diritto allo Studio l'avvenuto conseguimento del titolo e, per la carenza del requisito dell'iscrizione per l'A.A. 2020/21, decade dai benefici ottenuti.

In caso di decadenza dai benefici, lo studente deve effettuare la restituzione delle somme rimosse e dell'equivalente in denaro dei servizi fruiti per la suddetta carriera.

La mancata restituzione della borsa di studio revocata o altre pendenze economiche nei confronti dell'ERSU costituisce causa di non ammissione ai benefici del presente bando.

Il diritto all'alloggio decade nei casi previsti dal Regolamento in vigore per le Case dello Studente.

Lo studente che non prende possesso del posto alloggio entro 5 giorni lavorativi dalla data che sarà indicata nell'apposito avviso, pubblicato contestualmente all'ordine di assegnazione, decade dal beneficio.

Lo studente che presenta domanda di posto alloggio e borsa di studio può rinunciare al servizio abitativo entro il termine previsto per la presentazione delle istanze di riesame delle domande (25 settembre 2020, ore 13:00). L'importo in denaro assegnato nelle graduatorie definitive ai titolari della borsa di studio e posto

²³ Art. 24 L. R. n. 37 del 1987

²⁴ Art. 14 L.R. n. 5 dell'11/04/2016



alloggio, già decurtato del valore del servizio abitativo, resterà comunque invariato in caso di rinuncia successiva a tale data, decadenza, o non fruizione dell'alloggio.

In caso di decadenza dal diritto all'alloggio, per superamento del numero massimo di giornate di assenza, di mancato pagamento delle rette alloggio dovute, o nelle altre ipotesi previste dal Regolamento delle case dello studente, lo studente non potrà partecipare al bando di concorso per l'assegnazione del posto alloggio per l'anno accademico successivo.

Il Regolamento delle Case dello Studente prevede le ipotesi in cui l'applicazione di sanzioni disciplinari comporta la perdita del diritto ad ottenere il beneficio per la durata del corso degli studi o per periodi inferiori.

Il posto alloggio è incompatibile con lo svolgimento di attività che non consentano di utilizzare il servizio secondo il Regolamento delle Case dello Studente.

Art. 28 - Revoca della borsa di studio

La borsa di studio è revocata agli studenti e le studentesse iscritti al primo anno dei corsi di laurea di primo e secondo livello i quali, entro il 30 novembre dell'anno 2021, non abbiano conseguito almeno 2 annualità o 20 CFU, previsti per il corso di studio al quale gli stessi sono iscritti nell'anno di conseguimento della borsa o per quello cui si iscrivono nell'anno successivo, anche se diverso da quello precedente.

Agli studenti e le studentesse con disabilità iscritti al primo anno non si applicano i criteri di merito relativi al pagamento della seconda rata e alla revoca del beneficio.

In caso di revoca, le somme riscosse e l'importo corrispondente al valore dei servizi effettivamente goduti, equivalenti alla borsa in denaro, devono essere restituiti entro il 31/12/2022; su richiesta motivata potrà essere concessa anche la restituzione rateale, per un massimo di 10 rate mensili.

28.1 Richiesta di proroga del termine per il conseguimento del merito

In casi eccezionali debitamente documentati, quali ad esempio: grave difficoltà economica della famiglia (es. licenziamento di uno dei componenti il nucleo familiare), modifica della situazione familiare (es. decesso di uno dei genitori), grave difficoltà conseguente a malattia dello studente o di altro componente del nucleo familiare, impossibilità di sostenere appelli, non imputabile allo studente, e documentata dall'Università, il Direttore del Servizio potrà concedere una proroga fino a tre mesi per il conseguimento dei livelli minimi di merito richiesti per evitare la revoca. A tal fine lo studente dovrà presentare apposita richiesta entro il 10 dicembre 2021.

Art. 29 - Trasferimenti di sede universitaria

Gli studenti e le studentesse che effettuano trasferimento da una sede universitaria ad un'altra prima della data del 3 settembre 2020, dovranno presentare la domanda di borsa di studio e posto alloggio all'Ente della sede universitaria presso cui è stato chiesto il trasferimento.

Nel caso di trasferimento dall'Università di Cagliari ad un'altra Università dopo il 3 settembre 2020 lo studente perderà il diritto ai benefici erogati dall'E.R.S.U. di Cagliari.



Gli studenti e le studentesse che invece provengono da altre Università trasferiti dopo il 3 settembre 2020 saranno ammessi a concorrere secondo i criteri stabiliti dal presente bando solo se la documentazione, trasmessa dall'Ente di provenienza, perverrà all'E.R.S.U. di Cagliari prima della scadenza del termine per la presentazione delle istanze di riesame delle domande (25 settembre 2020), e se hanno presentato la domanda di concorso all'Ente di provenienza entro la data di scadenza prevista dal presente bando (3 settembre 2020, ore 13:00).

CAPO VII

TRATTAMENTO DEI DATI E VERIFICA DELLE AUTOCERTIFICAZIONI

Art. 30 - Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali – Informativa ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR)

La richiesta di accesso ai servizi per il diritto allo studio, inoltrata mediante l'autocertificazione, comporta la trasmissione all'Ente di dati dello studente e della sua famiglia. I dati sono prevalentemente destinati alle elaborazioni delle procedure concorsuali, effettuate per mezzo di sistemi informatici, e sono finalizzati alla formulazione delle graduatorie, al conferimento di borse e posti alloggio.

I dati sono trattati in relazione ad obblighi di legge secondo la disciplina prevista dal D. Lgs. 29 marzo 2012, n. 68, dal DPCM del 9 aprile 2001, e dalla L.R. n.37 del 14 settembre 1987.

Il trattamento di categorie particolari di dati personali è previsto nell'ambito dell'art. 9 lett. b e g) del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR).

I dati sono comunicati, con procedure idonee, ai soggetti per i quali sia previsto obbligo di comunicazione per Legge o per l'espletamento delle finalità istituzionali, quali: personale dipendente dell'ERSU, responsabile del procedimento o coinvolto per ragioni di controllo e/o ricerca statistica, a tutti i soggetti aventi titolo, ai sensi della legge n. 241/1990, e successive modifiche e integrazioni, ad altri soggetti pubblici per finalità di controllo e/o ispettive.

I dati sono inoltre utilizzati per i controlli formali e sostanziali delle autocertificazioni prodotte e a tal fine possono essere comunicati agli Uffici Generali delle Entrate, all'Anagrafe tributaria, alla Polizia tributaria, alle banche pubbliche e private, all'Università di Cagliari o altre università, ai comuni, province, alla Regione autonoma della Sardegna e alle altre regioni italiane.

In attuazione del D.M. 8 marzo 2013 "Definizione delle modalità di rafforzamento del sistema dei controlli dell'ISEE", i dati dei beneficiari degli interventi per il diritto allo studio sono trasmessi telematicamente all'INPS per l'inserimento nella Banca dati delle prestazioni sociali agevolate.

I dati trattati non saranno soggetti a trasferimenti operanti al di fuori del territorio UE.

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, con modalità e strumenti volti a garantire la massima sicurezza e riservatezza. I dati personali raccolti sono conservati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione delle finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della



conservazione, integrità e riservatezza, e responsabilizzazione secondo le modalità previste dall'art. 5 GDPR 679/2016.

I dati conferiti in relazione alle richieste di erogazione degli interventi per il diritto allo studio saranno conservati a tempo indeterminato, per consentire le verifiche relative all'assegnazione dei benefici in eventuali carriere universitarie precedenti.

Relativamente al trattamento dei dati sono garantiti agli interessati i diritti previsti dagli artt. dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR).

Il Titolare del trattamento è E.R.S.U. Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Cagliari nella persona del Presidente pro tempore.

La Regione Sardegna è titolare del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art.24 del GDPR in riferimento alle attività di monitoraggio, verifica e controllo previste dalla "Convenzione per il finanziamento di borse di studio e azioni di sostegno a favore di studenti capaci e meritevoli, privi di mezzi, inclusi gli studenti con disabilità – PO FSE 2014-2020 per l'A.A.2020/21", dal Manuale delle procedure dell'AdG ad uso dei Responsabili di Azione versione 2.0 e dal Sistema di Gestione e Controllo (SI.GE.CO.) del POR FSE 2014-2020 Versione 3.0.

Il responsabile della protezione dei dati (DPO) Il responsabile della protezione dei dati (DPO) è il Dott Alessandro Inghilleri – dati di contatto –rpd@pec.regione.sardegna.it; rpd@regione.sardegna.it

Il Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore del Servizio Diritto allo Studio, Attività Culturali ed Interventi per gli Studenti.

La pubblicazione delle graduatorie avverrà nel rispetto delle linee guida adottate il 15 maggio 2014 dal Garante per la protezione dei dati personali e pertanto le stesse **non conterranno l'indicazione dell'ISEE e del merito degli studenti**. Saranno resi pubblici mediante il sito istituzionale dell'Ente esclusivamente i nominativi degli studenti e studentesse beneficiari ed esclusi con relativo numero di pratica, corso di studi e numero di matricola.

Gli interessati potranno prendere visione della loro singola posizione risultante in graduatoria, con i propri dati di merito e di reddito, accedendo al Portale dello Studente. I dati relativi alla disabilità, al merito e agli indicatori economico finanziari sono resi disponibili esclusivamente ai diretti interessati.

In ottemperanza alle disposizioni normative in materia di tutela alla riservatezza, le graduatorie complete, con i dati di merito e gli indicatori reddituali saranno rese disponibili solo a seguito di presentazione di formale e motivata richiesta di accesso agli atti, ai sensi dell'art. 22 della Legge n. 241/1990, previa comunicazione ai controinteressati.

La richiesta di accesso agli atti dovrà essere presentata tramite PEC, raccomandata o consegna a mano all'Ufficio Protocollo dell'Ente, indirizzata alla Direzione Generale e all'Ufficio Affari Legali e Servizi Generali dell'ERSU di Cagliari.



Art. 31 - Verifica autocertificazioni

L'E.R.S.U. controlla la veridicità delle autocertificazioni inviate, sottoscritte e prodotte dagli studenti e le studentesse anche con il metodo della verifica con controlli a campione, che interessano annualmente almeno il trenta per cento degli idonei e beneficiari dei servizi.

Nell'espletamento di tali controlli l'E.R.S.U. può richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati.

Il diritto ai benefici è revocato qualora, in sede di controllo sulla veridicità delle autocertificazioni prodotte, lo studente risultasse non in possesso dei requisiti di merito e di reddito.

E' prevista la verifica dei dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai beneficiari, ai sensi dell'art. 10 comma 1 del D. Lgs. 29 marzo 2012 n.68.

L'ERSU procederà, in qualsiasi momento, alla verifica delle autocertificazioni prodotte dagli studenti e le studentesse cui sia stato attribuito il beneficio²⁵, secondo quanto previsto dall'art. 71 del DPR 445/2000, e invierà ai competenti Uffici Finanziari i dati dei suddetti studenti, per consentire agli uffici stessi ulteriori accertamenti sulla effettiva consistenza del reddito familiare.

Qualora lo studente presenti una dichiarazione non corrispondente al vero, al fine di fruire degli interventi del presente bando, è soggetto ad una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di importo triplo rispetto a quella percepita, o al valore dei servizi indebitamente fruiti, e perde il diritto all'accesso ai benefici dell'Ente per la durata del corso di studi, fatta salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni di legge²⁶, nonché delle norme penali per i fatti costituenti reato²⁷.

Per le modalità di calcolo e di applicazione delle sanzioni nei suddetti casi, si rinvia al "Regolamento per l'applicazione delle sanzioni in caso di revoca delle borse di studio e altri benefici e modalità di recupero delle somme erogate", approvato dall'ERSU di Cagliari con deliberazione n. 7 adottata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 2 marzo 2017.

²⁵ Art.71 del DPR 445/2000

²⁶ Art.38, comma 3 del D.L. n.78/2010 convertito in L.122/2010

²⁷ Art. 10 D. Lgs. 68/2012



CAPO VIII

INFORMAZIONI SULLA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Art. 32 - Informazioni

Per informazioni e chiarimenti sul presente bando di concorso, gli interessati e le interessate dovranno rivolgersi allo Sportello Diritto allo Studio, contattando il numero 070 66206405, oppure il numero verde 800568100, nei seguenti orari:

- dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:30 alle ore 12:30; il martedì dalle ore 15:30 alle ore 17:30.

Gli interessati e le interessate potranno inoltre, accedendo previo accreditamento al Portale dello Studente, presentare all'Ufficio Diritto allo Studio richieste di informazioni attraverso il servizio "ticket" attivo sul suddetto Portale, e visualizzare la risposta degli operatori al ticket inviato.

I dati personali acquisiti in sede di richiesta di informazioni saranno trattati come previsto dall'art. 30 del presente bando.

CAPO IX

PUBBLICITÀ, FONTI NORMATIVE E RENDICONTAZIONE

Art. 33 - Pubblicità

Il presente bando è pubblicato sul sito internet dell'ERSU di Cagliari: www.ersucagliari.it.

Art. 34 - Fonti normative

Il presente bando è emanato in conformità alle disposizioni fissate dal D. Lgs. 29 marzo 2012, n. 68, dal DPCM del 9 aprile 2001, dalla L.R. n.37/1987, in ottemperanza alle linee guida approvata dalla Conferenza delle Regione e delle Province autonome in data 18 giugno 2020, ed in attuazione delle direttive emanate dalla Regione Sardegna con deliberazione n. 35/32 del 9 luglio 2020, alle quali si rinvia per quanto non espressamente previsto.

Art. 35 – Rendicontazione

Gli interventi, riguardanti l'attribuzione di Borse di studio ai soggetti beneficiari, erogate dall'E.R.S.U. di Cagliari, potranno essere rendicontati a valere sul FSE 2014-2020, come previsto dalla sopra citata deliberazione della Giunta regionale n. 35/32 del 9 luglio 2020.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
DIRITTO ALLO STUDIO, ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI
PER GLI STUDENTI
F.to Dott. Mario Bandel

Allegato

MODALITA' ASSEGNAZIONE POSTI ALLOGGIO A.A.2020/21

Fase 1

Classificazione delle camere previste a bando:

E' stato predisposto un elenco delle camere, classificate tenuto conto delle preferenze espresse dagli studenti e le studentesse nel quinquennio 2012-2016, in base alla posizione ricoperta nell'ordine di assegnazione in fase di attribuzione dei posti alloggio. La camera che per più anni è stata scelta per prima avrà il valore ponderale più alto, ecc. L'elenco con la classifica delle camere è pubblicato sul sito www.ersucagliari.it.

Fase 2

Manifestazione delle preferenze

La volontà di richiedere il posto alloggio presso una delle case dello studente deve essere espressa all'atto della presentazione della domanda on line di posto alloggio: non sarà possibile chiedere la modifica in fase di istanza di riesame avverso le graduatorie provvisorie della dichiarazione di non voler richiedere il posto alloggio, sarà invece possibile rinunciare. Durante la compilazione della domanda, lo studente potrà scegliere fino a 8 camere, ubicate nelle diverse case dello studente, o nella stessa casa dello studente (potrebbe anche non esprimere tutte le scelte, o nessuna, affidandosi completamente all'assegnazione d'ufficio).

Possono essere espresse ulteriori preferenze nella stessa struttura oltre alle prime due camere, indicando la medesima struttura come seconda scelta, ed eventualmente anche come terza e quarta.

Le preferenze devono essere espresse in sequenza rispetto alle case dello studente (non si può indicare come prima scelta una camera nella struttura X, come seconda scelta una nella struttura Y, e poi di nuovo come terza scelta una nella struttura X: la struttura X potrà essere indicata come prima e seconda scelta, o come seconda e terza, senza soluzione di continuità, indicando la struttura Y come terza scelta nel primo caso o come prima scelta nel secondo caso).

La scelta è irrevocabile e non modificabile.

Qualora dovesse essere indicata la preferenza per una camera non assegnabile per tipologia (doppia temporaneamente assegnata ad uso singola se spetta la camera singola e viceversa), o la camera scelta fosse



divenuta successivamente non disponibile per caso fortuito (es. inagibilità), si procederà all'attribuzione del posto con i criteri descritti a partire dal punto a.1) della fase 3.

Gli studenti e le studentesse con disabilità pari o superiore al 66% possono non esprimere alcuna preferenza rispetto alle camere, in quanto l'assegnazione sarà effettuata d'ufficio nei posti ad essi riservati presso la Casa dello Studente di via Trentino.

Fase 3

Attribuzione del posto alloggio

L'attribuzione del posto viene effettuata in base alla posizione ricoperta dallo studente nell'ordine di assegnazione, con i seguenti criteri:

1) In caso di preferenze espresse per strutture e camere.

1.1 Nell'ambito della medesima struttura si procederà come segue:

- a.1) Nel rispetto della sequenza delle preferenze espresse, si assegna il primo posto disponibile fra le camere indicate nell'ambito della medesima struttura;
- b.1) se non è possibile assegnare un posto in nessuna delle camere indicate nella medesima struttura, in quanto non più disponibili, si procede ad individuare un posto disponibile nella camera con il maggior valore ponderale, appartenente al medesimo piano delle camere scelte, sempre nel rispetto della sequenza delle preferenze espresse;
- c.1) Se nei piani ai quali appartengono le camere per le quali si è espressa una preferenza non è disponibile alcun posto, si procede ad assegnare il posto disponibile nella camera con il maggior valore ponderale nella struttura scelta;

1.2 Nell'ambito delle diverse strutture si procederà come segue:

- a.2) se nella prima struttura scelta non è disponibile alcun posto, si passa all'assegnazione presso la successiva struttura scelta, con i criteri descritti a partire dal punto a.1);
- b.2) se ancora non è stato assegnato il posto, esaurite le preferenze espresse per le strutture, si assegna un posto nella camera con il maggior valore ponderale fra quelli rimasti disponibili;

2) In caso di preferenze espresse per le strutture e non espresse per le camere:

- a) Se sono state espresse preferenze rispetto ad una o più strutture ma non è stata indicata alcuna camera, si assegna il posto nella camera col maggior valore ponderale disponibile nella prima struttura scelta;



- b) Se non è possibile assegnare un posto nella struttura precedentemente scelta, si passa alla successiva, dove si assegna il posto nella camera col maggior valore ponderale disponibile;
- c) Se ancora non è stato assegnato il posto, esaurite le preferenze espresse per le strutture, si assegna il posto nella camera con il maggior valore ponderale fra quelle rimaste disponibili;

3) In caso di preferenze non espresse:

Se lo studente non ha espresso alcuna scelta, si assegna il posto nella camera col maggior valore ponderale assoluto disponibile fra le strutture.

4) studenti con disabilità pari o superiore al 66%:

L'assegnazione dei posti alloggio riservati agli studenti e le studentesse con disabilità sarà effettuata d'ufficio prima della pubblicazione dell'ordine di assegnazione generale, tenendo conto delle esigenze specifiche che gli stessi dovranno manifestare contattando la Direzione della Casa dello Studente di Via Trentino.

Allo stesso modo si procederà per gli eventuali compagni di camera indicati dagli studenti e le studentesse con disabilità, individuati da questi ultimi fra gli studenti e le studentesse presenti fra gli idonei nelle graduatorie provvisorie posto alloggio, a condizione che risultino beneficiari nelle graduatorie definitive. Pertanto anche i compagni di camera non parteciperanno all'assegnazione generale.

Fase 4

Pubblicazione dell'ordine di assegnazione

L'ordine di assegnazione, con l'indicazione del posto alloggio assegnato, sarà pubblicato contestualmente alle graduatorie definitive di posto alloggio.

Fase 5

Scambi

Gli scambi fra titolari di posto alloggio (in singola o doppia temporaneamente assegnata ad uso singola) potranno essere effettuati prima dell'occupazione delle camere.